



Regione BASILICATA



Comune di BARAGIANO



Provincia di POTENZA

**PROGETTO DI FATTIBILITA' PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E RENDIMENTO ENERGETICO, RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PROPOSTA AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016**

**PROGETTO DI FATTIBILITA'**

**CODICE PROGETTO**  
PFI021CBA2022

**DATA**  
23 NOVEMBRE 2022

**FORMATO**  
A4

**CAPITOLO 6 - Bozza di convenzione**

LEGALE RAPPRESENTANTE Pietro SANFILIPPO	DIRETTORE TECNICO Per. Ind. Vito TELESCA	RESPONSABILE DIAGNOSI ENERGETICA Per. Ind. Toni LACERENZA
<b>SELETTA</b> Illuminazione Pubblica Srl con socio unico Legale Rappresentante 	<b>SELETTA</b> Illuminazione Pubblica Srl con socio unico Direttore Tecnico 	

**TEAM E GRUPPO DI PROGETTAZIONE**

PROGETTISTA Arch. Pasquale MARTINESE	PROGETTISTA Per. Ind. Riccardo TELESCA	PROGETT. ILLUMINOTECNICO Ing. Daniele MARGIOTTA	RESPONSABILE EGE Per. Ind. Giovanni Tortorelli

**SELETTA Illuminazione Pubblica Srl**

85021 Frazione Possidente di Avigliano Pz (Italy)  
tel. (+39)0971701189 fax (+39)0971701507

---

## Progetto di fattibilità per l'affidamento in concessione degli interventi di efficientamento e rendimento energetico, riqualificazione tecnologica e gestione degli impianti di illuminazione pubblica – Proposta ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016

---

### INDICE

- CAPITOLO 1 – Premessa
  - Premessa
- CAPITOLO 2 – Capacità organizzativa
  - Capacità organizzativa
- CAPITOLO 3 – Riferimenti normativi
  - Riferimenti normativi
- CAPITOLO 4 – Relazione tecnica
  - Relazione tecnica
  - Risparmio energetico e benefici ambientali
  - Caratteristiche del sistema di gestione e piano di manutenzione
  - Cronoprogramma dei lavori
  - Schede tecniche
  - Calcoli illuminotecnici
  - Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza
  - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
  - Censimento di livello 2 e definizione categorie illuminotecniche
  - Riepilogo della proposta
- CAPITOLO 5 – Calcolo di Spesa
  - Computo metrico
  - Stima di spesa e quadro economico
  - Piano economico finanziario
- CAPITOLO 6 – Bozza di Convenzione
  - Bozza di convenzione e Analisi dei rischi
- CAPITOLO 7 – Documentazione Amministrativa
  - Dichiarazione del possesso dei requisiti generali
  - Dichiarazione dei soggetti in carica
  - Dichiarazione di impegno delle fideiussioni
  - Dichiarazione delle spese sostenute
  - Dichiarazione di subappalto
  - Copia conforme delle certificazioni aziendali
  - Polizza fidejussoria
- CAPITOLO 8 – Elaborati Grafici
  - Elaborati grafici Stato di Fatto
  - Elaborati grafici Stato Futuro



## **Schema di Convenzione**

PER CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA PER,  
L'EFFICIENTAMENTO E RENDIMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA  
ILLUMINAZIONE CON INTERVENTI PER LA SUA RIQUALIFICAZIONE  
TECNOLOGICA, RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO AMBIENTALE,  
MONITORAGGIO DIFFUSO E TELEGESTIONE DEL TERRITORIO COMUNALE.

AI SENSI DELL'ART 183 COMMA 15 DEL D.LGS. N. 50/2016



## **Preambolo**

La bozza di convenzione contenuta in questo documento è stata elaborata sulla base della bozza di convenzione *standard* della Ragioneria Generale dello Stato, licenziata con un *paper* del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 settembre 2018.

**La prima miglioria offerta** consiste quindi nell'aggiornamento della bozza di convenzione allo *standard* di RGS, che rappresenta una buona pratica in materia di PPP.

**Le altre migliorie offerte**, che consistono in migliorie di carattere tecnico e di carattere economico e finanziario, sono tutte riportate nella presente bozza di convenzione per effetto dei richiami della documentazione tecnica e del piano economico e finanziario, che del presente documento costituiscono parte integrante e sostanziale.



L'anno duemilaventi\_\_\_ (202\_), il giorno \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ (\_\_\_), in una sala degli uffici del Comune di \_\_\_\_\_, in Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_, avanti a me dott. \_\_\_\_\_, autorizzato a ricevere gli atti nei quali il Comune di \_\_\_\_\_ è parte, senza l'assistenza dei testimoni, ai quali le parti rinunciano, d'accordo tra loro e con il mio consenso, sono presenti:

- 1) \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di \_\_\_\_\_, autorizzato alla stipulazione del presente atto giusta quanto previsto da \_\_\_\_\_ per l'attività contrattuale del Comune di \_\_\_\_\_ e in esecuzione della Delibera n. \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_, già esecutiva (di seguito, per brevità, "**Concedente**" o "**Comune**");
- 2) \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ della Società \_\_\_\_\_ (in forma abbreviata "**XXX**"), con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_), via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_, capitale sociale €. \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_), interamente versato, iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di \_\_\_\_\_, al n. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ e Partita IVA \_\_\_\_\_, come risulta da \_\_\_\_\_ (di seguito, per brevità, "**Concessionario**" o "**Società**").

I comparenti (di seguito, per brevità, "**Parti**"), della cui identità personale io \_\_\_\_\_ sono certo

## PREMESSA

1. In data \_\_\_\_\_, la Società ha presentato al Comune una proposta di partenariato pubblico privato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto lo "**Affidamento in Concessione del Servizio di Gestione Integrata per l'efficientamento e rendimento energetico della Pubblica Illuminazione con interventi per la sua riqualificazione tecnologica, riduzione dell'inquinamento ambientale, monitoraggio diffuso e telegestione del territorio comunale**" (di seguito, per brevità, "**Proposta**").
2. In data \_\_\_\_\_, all'esito dell'istruttoria sulla Proposta, il Consiglio Comunale ha dichiarato la fattibilità della Proposta, ha inserito il progetto negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente e lo ha posto in approvazione con le modalità previste per l'approvazione dei progetti.
3. In data \_\_\_\_\_, il progetto è stato approvato e la struttura tecnica del Comune, delegata con la deliberazione del \_\_\_\_\_ di cui al precedente comma 2 all'esperimento di tutta l'attività rivolta all'aggiudicazione del contratto di partenariato pubblico privato oggetto della Proposta (di seguito, per brevità, "**Concessione**"), ha indetto la gara con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.



4. All'esito dell'esperimento di tutte le formalità richieste dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici" (di seguito, per brevità, "Codice") per l'affidamento della Concessione, con provvedimento n. \_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, è stata selezionata quale aggiudicataria la società [il raggruppamento temporaneo d'imprese] \_\_\_\_\_ (già definita "Concessionario").
5. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 182, comma 3 del Codice, il Concessionario ha provveduto a elaborare un piano economico-finanziario, (di seguito, per brevità, "PEF"), nel quale sono stati fissati i presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario della Concessione, per un periodo di anni \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_). I presupposti e le condizioni di base, che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del Concessionario, sono i seguenti:
  - a) che il perimetro della Concessione sia quello descritto nella documentazione posta a base di gara, per quanto attiene al numero dei punti luce dei quali si compone attualmente l'impianto di pubblica illuminazione comunale (di seguito, per brevità, "Impianto"), alla potenza di accensione dell'Impianto nonché alla tipologia di illuminamento in ciascuna zona della città, come previsto nell'offerta tecnica del Concessionario. Ogni variazione del perimetro della Concessione, come appena descritto, sarà motivo di revisione del PEF, da attuare mediante rideterminazione di nuove condizioni di equilibrio;
  - b) che la quantità e la qualità dei lavori di riqualificazione e adeguamento normativo dell'Impianto accessori al Servizio (di seguito, per brevità, "Lavori accessori") siano quelle offerte in gara dal Concessionario, ivi compresi gli interventi aggiuntivi proposti dal Concessionario nell'offerta tecnica presentata in fase di gara, ossia: lavori per un importo complessivamente pari a € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) oltre IVA, nella composizione qualitativa e secondo il Programma operativo descritti nell'offerta tecnica del Concessionario;
  - c) che la quantità e la qualità delle manutenzioni dell'Impianto, nel corso dell'intera durata della Concessione, siano quelle offerte in gara dal Concessionario, ossia: manutenzione, nel corso dell'intera durata della Concessione, per un importo complessivamente pari a € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) oltre IVA;
  - d) che il Canone sia rivalutatosi annualmente, secondo quanto previsto al successivo Art.22;
  - e) che la prima rivalutazione del Canone venga effettuata alla data della sottoscrizione del presente contratto (di seguito, per brevità, Contratto), per tener conto del tempo trascorso dalla data di elaborazione del PEF a base di gara;
  - f) che il Canone sia regolarmente pagato dal Concedente al Concessionario.
6. Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che il PEF si trovi in condizioni di equilibrio quando sussistono contemporaneamente sia le condizioni di equilibrio economico (convenienza economica o redditività) sia le condizioni di



equilibrio finanziario (sostenibilità finanziaria o bancabilità), laddove:

- a) per convenienza economica, s'intende la capacità del progetto di creare valore nell'arco della durata del Contratto e di generare un livello di redditività del capitale investito adeguato alle aspettative dell'investitore privato;
  - b) per sostenibilità finanziaria, s'intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso dei finanziamenti attivati per la sua realizzazione.
7. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'equilibrio economico e finanziario della Concessione è espresso dai seguenti indicatori:
- a) TIR progetto (post tax) pari a \_\_\_\_\_ - indicatore prioritario;
  - b) DSCR medio pari a \_\_\_\_\_.

TUTTO CIÒ PREMESSO

\* \* \*

## **SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI**



## **1 PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI**

1. Il Contratto regola il rapporto tra le Parti.
2. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
3. I Documenti Contrattuali elencati nell'**Allegato 1 "Elenco dei documenti contrattuali"**, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e si intendono integralmente richiamati ancorché non materialmente allegati al presente atto.
4. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applicano la normativa dell'Unione Europea in materia di contratti pubblici e in materia di fondi strutturali, la normativa nazionale di recepimento in entrambi i predetti ambiti, il Manual on Government Deficit and Debt, Eurostat -2016 edition (di seguito, per brevità, "Manuale Eurostat"), e le buone pratiche in materia di partenariato pubblico privato.



## **2 DEFINIZIONI**

1. Ai fini del Contratto, i termini elencati nell'**Allegato 2 "Elenco delle definizioni"**, ove utilizzati con la lettera iniziale maiuscola assumono, sia al singolare sia al plurale, il significato ad essi attribuito nell'Allegato medesimo.



### **3 CONDIZIONI GENERALI**

1. Il Contratto costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili.
2. Il Concessionario, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara e garantisce:
  - a) di essere dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto e ad adempiere validamente le obbligazioni da esso derivanti;
  - b) di trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  - c) di essere in possesso al momento della stipula del Contratto e che sarà in possesso per l'intera durata del Contratto, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario;
  - d) che non è pendente, né è stata minacciata, alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti del Concessionario o di alcuno dei soci del Concessionario, che possa pregiudicare la capacità di adempiere le obbligazioni derivanti dal Contratto;
  - e) che non esistono motivi ostativi alla stipula del Contratto, ai sensi dell'articolo 32, commi 9 e 11, del Codice.
3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 25, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. Non è ammessa la cessione del Contratto.



## **4 OGGETTO**

Il Contratto ha per oggetto la “Finanza di Progetto per l'affidamento in concessione degli interventi di efficientamento, riqualificazione tecnologica e gestione degli impianti di illuminazione pubblica”.

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 167, comma 1 del Codice, il valore del Contratto è complessivamente pari a € \_\_\_\_\_,00 (\_\_\_\_\_/00) oltre IVA. Il valore dell'investimento è pari a euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) oltre IVA, dei quali, per i Lavori accessori, comprensivi degli oneri per la sicurezza, euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) oltre IVA. L'importo dei Lavori accessori, che risulterà dal quadro economico dei progetti definitivi/esecutivi approvati dal Concedente, e ogni altro onere connesso, come risultante dal PEF, è da intendersi fisso e invariabile.
2. In particolare, formano oggetto del Contratto le seguenti attività:
  - a) l'erogazione del Servizio da parte del Concessionario per l'intera durata del Contratto;
  - b) l'elaborazione della progettazione definitiva/esecutiva dei Lavori accessori;
  - c) ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla gestione del Servizio nonché alla progettazione e all'esecuzione dei Lavori accessori;
  - d) l'esecuzione dei Lavori accessori a regola d'arte e in conformità ai Progetti definitivi/esecutivi;
  - e) la Manutenzione ordinaria e straordinaria dello Impianto secondo le previsioni dei Progetti definitivi/esecutivi e del Piano di manutenzione dei Lavori accessori e delle loro parti, in relazione al ciclo di vita dei Lavori accessori.
3. Le attività di cui al precedente comma devono essere realizzate in conformità alle previsioni del Contratto.
4. La documentazione tecnica correlata all'esecuzione del Contratto e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la sua vigenza, è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della già menzionata documentazione, se non, previa autorizzazione espressa del Concedente, per lo svolgimento di attività correlate all'esecuzione del Contratto.
5. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, i materiali, gli impianti, i procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione del Contratto. Sono in ogni caso a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti all'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno.



*Schema di Concessione Finanza di Progetto per l'affidamento in concessione degli interventi di efficientamento, riqualificazione tecnologica e gestione degli impianti di illuminazione pubblica.*

6. Sono escluse dal Contratto tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nel Contratto.



## **5 DURATA DEL CONTRATTO**

1. Il Contratto ha una durata complessiva di anni \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), a decorrere dalla data di consegna dell'Impianto che risulterà dal/i relativo/i verbale/i.
2. Con la sottoscrizione del Contratto, il Concedente consegnerà il Servizio al Concessionario, per l'intera durata contrattuale.
3. L'Impianto e ogni altra dotazione funzionale alla gestione del Servizio verranno consegnati al Concessionario a far data dal Verbale di presa in consegna, che dovrà essere redatto in contraddittorio in duplice copia, anche in più giornate e per sezioni dell'Impianto, e firmato congiuntamente.
4. Nel corso dell'ultimo anno di durata del Contratto, il Concessionario svolgerà una campagna completa di misure, verifiche e analisi sull'Impianto (di seguito, per brevità, "Collaudo della Concessione"). I risultati delle predette analisi, unitamente alla versione aggiornata e definitiva della consistenza dell'Impianto, devono essere consegnati al Concedente entro i 60 (sessanta) giorni antecedenti la data di scadenza del Contratto. Il Concedente ha facoltà di nominare uno studio tecnico o un professionista abilitato onde procedere al Collaudo della Concessione in contraddittorio, sostenendo i costi del collaudatore da esso Concedente nominato.
5. Tutte le apparecchiature e gli impianti installati resteranno in proprietà del Concedente a mano a mano che verranno posati e rientreranno nella sua piena disponibilità allo scadere della Concessione.

\* \* \*

## **SEZIONE II - SOCIETÀ DI PROGETTO [FACOLTATIVA]**



## **6 SOCIETÀ DI PROGETTO**

1. Il Concessionario dichiara e garantisce quanto segue:
  - a) il Concessionario è una società validamente costituita come Società di progetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 184 del Codice, e ha un capitale sociale pari a € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00) interamente sottoscritto, e versato nella misura del \_\_\_\_% (\_\_\_\_\_ per cento);
  - b) la partecipazione al capitale sociale della Società di Progetto è così suddivisa tra i soci:
    - o \_\_\_\_\_, \_\_\_\_% (\_\_\_\_\_ per cento)
    - o \_\_\_\_\_, \_\_\_\_% (\_\_\_\_\_ per cento)
2. Ferme restando le quote di partecipazione alla Società di progetto, i soci ai quali sono affidati direttamente i lavori e/o i servizi sono tenuti a eseguirli in misura non eccedente i requisiti di qualificazione posseduti e dichiarati in sede di offerta.
3. Il Concessionario s'impegna altresì a:
  - a) comunicare tempestivamente al Concedente ogni variazione della composizione sociale della Società di progetto risultante dal libro dei soci;
  - b) trasmettere annualmente al Concedente la visura camerale aggiornata;
  - c) trasmettere al Concedente, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della sua approvazione da parte dell'assemblea dei soci, il bilancio di esercizio;
  - d) mantenere, per l'intera durata del Contratto, il capitale sociale minimo indicato nel bando di gara, pari a € \_\_\_\_\_,00 (\_\_\_\_\_/00);
  - e) conservare i requisiti di ordine generale e di ordine speciale (di carattere tecnico, economico e finanziario) posti a fondamento dell'aggiudicazione del Contratto, in relazione alla fase di avanzamento del Contratto e in misura corrispondente e funzionale al corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali;
  - f) comunicare al Concedente, entro il termine perentorio di \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) giorni dal verificarsi dell'evento, ogni notizia o fatto che possa determinare la diminuzione o la perdita, da parte di uno o più soci, dei requisiti di ordine generale o di ordine speciale (di carattere tecnico, economico e finanziario) posti a fondamento dell'aggiudicazione del Contratto ovvero necessari in relazione alla fase di avanzamento del Contratto. Con la stessa comunicazione, il Concessionario è tenuto a indicare i provvedimenti che intende adottare (quale, ad esempio, quello di sostituzione del/i socio/i) per porre rimedio alla perdita parziale dei requisiti di ordine speciale non appena possibile e comunque entro il termine perentorio a tal fine assegnatogli dal Concedente.



## **7 MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETÀ DI PROGETTO**

1. La cessione delle partecipazioni al capitale sociale della Società di progetto, ai sensi dell'articolo 184, comma 3 del Codice, è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - a) i soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione sono tenuti a partecipare al capitale sociale della Società di Progetto sino alla data di emissione del certificato di collaudo dei Lavori accessori. Si applica quanto previsto e disciplinato dall'art. 48 del Codice;
  - b) nei casi di sostituzione di cui all'articolo 6, comma 3, lettera f), il soggetto subentrante deve essere in possesso di requisiti di qualificazione almeno pari a quelli del socio uscente e deve essere individuato dal Concessionario entro \_\_\_\_ (\_\_\_\_) giorni dalla comunicazione al Concedente. La sostituzione diviene efficace previa autorizzazione del Concedente rivolta alla verifica dei requisiti del socio subentrante, da rilasciare entro il termine di 20 (venti) giorni. È facoltà del Concedente, entro il predetto termine, negare l'autorizzazione, indicando le ragioni di fatto e di diritto preclusive dell'ingresso del nuovo socio. Decorso il termine, senza che sia pervenuto il diniego dell'autorizzazione del Concedente, la sostituzione s'intende accettata e diviene pertanto efficace;
  - c) le banche e gli altri investitori istituzionali che non hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono entrare nella e uscire dalla compagine sociale della Società di progetto in qualsiasi momento, fermo restando l'obbligo di fornirne tempestiva comunicazione al Concedente.
2. La cessione delle partecipazioni dei soci, così come il subentro di nuovi soci, è ammessa, salvo quanto previsto al comma 1, lettera a) che precede, previa autorizzazione del Concedente, da rilasciare nei tempi e con le modalità di cui al comma 1, lettera b) che precede, sulla base della verifica dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale del socio subentrante.
3. Ogni operazione societaria straordinaria, che abbia l'effetto di mutare la compagine sociale, è subordinata all'autorizzazione preventiva del Concedente, che potrà essere rilasciata nel caso in cui l'operazione non determini una violazione della legge e del Contratto, anche con riferimento alla qualificazione del Concessionario necessaria in relazione allo stato di esecuzione del Contratto alla data dell'operazione.
4. Nelle ipotesi di cessione di partecipazioni della Società di progetto, trovano in ogni caso applicazione le norme e le formalità previste specificamente dal Codice Civile per il tipo di società all'uopo costituita.



## **8 RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEI SOCI**

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 184, comma 3 del Codice, i soci restano solidalmente responsabili con la Società di progetto nei confronti del Concedente per l'eventuale rimborso del contributo in conto investimenti percepito in corso d'opera, salvo che la Società di progetto, o i soci per conto della Società di progetto, forniscano al Concedente garanzia bancaria o assicurativa di primario istituto di credito o assicurativo, a prima richiesta e senza beneficio di preventiva escussione, per la restituzione del contributo percepito. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dei Lavori accessori.

\* \* \*

### **SEZIONE III – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE**



## **9 OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCESSIONARIO**

### **9.1 - GESTIONE DEL SERVIZIO**

1. Le attività di gestione del Concessionario si avvieranno con la formale consegna dell'Impianto, che dovrà avvenire entro **30 (trenta)** giorni a decorrere dalla data odierna, con redazione del/i relativo/i verbale/i.
2. Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della corretta erogazione del Servizio, anche con riferimento ai terzi appaltatori e ai subappaltatori.
3. In caso di affidamento diretto da parte del Concessionario ai propri soci, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del Codice, da regolare mediante apposito atto contrattuale, valgono le seguenti condizioni:
  - a) i soci che svolgono direttamente il Servizio devono essere qualificati per le attività da eseguire, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel bando di gara;
  - b) il Servizio deve essere eseguito nel rispetto delle prescrizioni del Progetto di gestione;
  - c) il Servizio può essere subappaltato entro i limiti qualitativi e quantitativi dichiarati in sede di offerta.
4. Il Concessionario procede all'affidamento a terzi del Servizio non eseguito direttamente dai soci o in subappalto, mediante procedura di evidenza pubblica ai sensi del Codice, nel rispetto dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice e dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa e dalla documentazione di gara.
5. Il Concessionario s'impegna a depositare presso il Concedente, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dall'inizio dell'esecuzione delle attività in appalto/subappalto, copia del contratto di appalto/subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso da parte dell'appaltatore/subappaltatore dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali.
6. Il Concessionario s'impegna a eseguire la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria (**esclusa la manutenzione dovuta e/o causata da eventi terzi**), con le modalità e nei tempi previsti nel Programma manutentivo, in modo da garantirne la piena funzionalità per l'intera durata del Contratto, con l'obbligo, alla sua scadenza, di consegnare i Lavori accessori al Concedente in perfetto stato di manutenzione, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso, così come previsto nel Progetto di gestione.
7. Il Concedente si impegna a soddisfare tutti i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica, così come pubblicati nell'aggiornamento Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2017 il decreto 27 settembre 2017.



## **9.2 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI LAVORI ACCESSORI**

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario s'impegna, sotto la propria esclusiva e completa responsabilità, a effettuare tutte le attività inerenti alla gestione del Servizio nonché alla progettazione e alla realizzazione dei Lavori accessori.
2. Per la progettazione, il Concessionario, a propria cura e spese, assume l'obbligo di:
  - a) eseguire tutte le attività propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza dello stato di fatto e di diritto e per la corretta elaborazione degli elaborati progettuali;
  - b) redigere i progetti definitivi/esecutivi, secondo quanto indicato nell'oggetto del Contatto e nel rispetto delle norme di settore applicabili;
  - b-bis) sottoporre al Concedente, per la sua approvazione, i progetti definitivi/esecutivi corredati dalle Autorizzazioni la cui acquisizione e la cui conservazione è di competenza del Concessionario, entro \_\_\_\_\_ giorni dall'efficacia del Contratto;
  - b-ter) sottoporre al Concedente, per la sua approvazione, i progetti definitivi/esecutivi, rielaborati sulla base delle prescrizioni e/o delle osservazioni formulate dal Concedente o da altri organismi preposti alla loro approvazione, entro 90 giorni dall'ordine di avvio della stessa, dato dal RUP con apposito verbale.
3. Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al precedente comma 2, lett. b-bis) sono a carico del Concessionario salvo che quest'ultimo dimostri che il ritardo derivi dal fatto del Concedente e di aver comunque attivato, in maniera diligente e tempestiva, ogni mezzo e azione ai fini del loro ottenimento. Qualora il mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni dipenda dal fatto del terzo, nulla è dovuto tra le Parti.
4. Decorso i termini di cui al precedente punto 2, lettere b-bis) e b-ter), si applicheranno le penali di cui al successivo Art. 21 e l'Allegato 3 "Indicatori di Performance - Penali".
5. Il Concessionario è in ogni caso obbligato a sottoporre al Concedente i progetti definitivi/esecutivi, per la sua approvazione, entro il termine essenziale di \_\_\_\_\_ giorni, decorrente dalla data odierna, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile e del successivo Art.31.
6. Il Concessionario si obbliga altresì a:
  - a) erogare il Servizio, in conformità a quanto previsto nella documentazione di offerta;
  - b) realizzare i Lavori accessori a regola d'arte, secondo quanto previsto nei



progetti definitivi/esecutivi approvati dal Concedente e con la scansione temporale specificata nei relativi Programmi operativi;

- c) partecipare alla tenuta della contabilità dei Lavori accessori con le modalità di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture 7 marzo 2018 n. 49 - Regolamento recante: *“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”* - compresi gli obblighi di informazione e di comunicazione ivi previsti;
  - d) mantenere lo Impianto, secondo quanto previsto nei Piani di manutenzione;
  - e) porre in essere l'attività amministrativa necessaria per l'ottenimento, in nome e per conto del Concedente, di ogni misura incentivante e/o dei finanziamenti pubblici (ad esempio POR-FESR) che dovessero rendersi disponibili per l'esecuzione di qualsiasi attività che costituisca oggetto del Contratto o che sia ad essa complementare e/o supplementare, allo scopo di far incassare ad esso Concedente i contributi pubblici tempo per tempo disponibili, salvo il riconoscimento al Concessionario di tutti costi che verranno sostenuti per l'esperimento delle relative pratiche al momento del riequilibrio del PEF rivolto ad assorbire, nell'ambito del Contratto, i predetti finanziamenti di scopo. Il riequilibrio del PEF, che verrà effettuato in favore del Concedente, potrà consistere in un decremento del Canone e/o in una riduzione della durata del Contratto e/o nel finanziamento della realizzazione di ulteriori lavori accessori al Servizio;
  - f) prestare e mantenere, ovvero assicurare che siano prestate e mantenute, tutte le garanzie e le polizze assicurative applicabili ai sensi del Codice e del Contratto;
  - g) svolgere tutte le attività oggetto del Contratto con la massima diligenza e nel pieno rispetto della normativa applicabile;
  - h) rispettare i tempi previsti nel Contratto e nei Programmi operativi ad esso allegati, dandone periodica comunicazione al Concedente e segnalando eventuali ritardi e modalità di recupero;
  - i) prestare l'assistenza ragionevolmente richiesta dal Concedente in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;
  - l) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
7. Sono a totale carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel Contratto a suo carico.
8. Il Concessionario non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei Lavori accessori e nel corso della gestione del Servizio, la mancata conoscenza di condizioni e/o di elementi non valutabili ai sensi dell'articolo 1176 del Codice Civile, tranne nel caso in cui tali nuovi elementi si configurino quali cause di Forza Maggiore.



9. Il Concessionario si obbliga, al più tardi decorsi \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto, a dimostrare la disponibilità delle risorse a suo carico necessarie alla realizzazione dei Lavori accessori, compresa l'eventuale stipula del contratto di finanziamento o, in mancanza, l'eventuale sottoscrizione o collocamento delle obbligazioni di progetto. Decorso detto termine senza che il Concessionario vi abbia provveduto, il Contratto s'intende risolto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile e del successivo Art.31 e il Concessionario medesimo non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi comprese quelle relative alla progettazione.
10. Nel caso di accensione di mutui dedicati, che non trovino estinzione entro il periodo di durata del Contratto, il Concessionario dovrà negoziarli prevedendo la possibilità di estinguere anticipatamente tali debiti alla scadenza del periodo contrattuale ovvero prevedendo la possibilità di subentro nel contratto di finanziamento da parte del nuovo concessionario.

### **9.3 - ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

1. Il Concessionario s'impegna a:
  - a) fornire al Concedente, ove richiesto, ogni documento, informazione e notizia utile alla verifica del rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi su di esso gravanti ai sensi della Convenzione e rendere disponibili tali documenti in formato digitale;
  - b) trasmettere al Responsabile del procedimento e al Direttore dei lavori tutti i chiarimenti tecnici richiesti;
  - c) partecipare alle visite che il Direttore dei lavori, il Responsabile del procedimento e/o gli incaricati dagli stessi designati effettueranno, al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza; si impegna, altresì, a partecipare alle visite stabilite per i collaudi in corso d'opera;
  - d) informare tempestivamente il Concedente in relazione a:
    - (i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare ritardi sia nell'esecuzione dei Lavori accessori sia nell'erogazione del Servizio sia l'indisponibilità, anche parziale, dei Lavori accessori o del Servizio;
    - (ii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione del o per il recesso dal Contratto;
    - (iii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la mancata erogazione o decadenza dal beneficio del termine delle linee di credito concesse al Concessionario ai sensi del contratto di finanziamento, ovvero per l'esercizio da parte dei finanziatori di facoltà volte a limitare l'operatività del Concessionario o l'escussione di garanzie o impegni previsti nel contratto di finanziamento a carico del Concessionario;



- (iv) le controversie, i procedimenti giudiziali e/o amministrativi e/o arbitrari da parte o nei confronti del Concessionario, che possano pregiudicare la sua capacità di adempiere gli obblighi derivanti dal Contratto;
  - (v) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sul Contratto, sui progetti definitivi/esecutivi dei Lavori accessori, sulla gestione del Servizio ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere le obbligazioni poste a suo carico dal Contratto;
- e) fornire al Concedente una relazione annuale sull'andamento della gestione. La relazione annuale dovrà riepilogare le prestazioni energetiche e lo stato di conservazione dell'Impianto, le condizioni di sicurezza e l'adeguatezza alle norme in materia di illuminotecnica tempo per tempo vigenti;
- f) tenere indenne il Concedente da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause imputabili al Concessionario.
- g) fornire trimestralmente e/o a richiesta dell'Amministrazione copia di tutti gli adempimenti nei confronti del fornitore dell'energia elettrica tali da garantirne la non morosità.



## **10 SOSPENSIONE E PROROGA DEL CONTRATTO**

1. La sospensione e l'eventuale proroga del Servizio sono ammesse nei casi, modi e tempi di cui all'articolo 107 del Codice.
2. La sospensione totale o parziale del Servizio può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee a impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione della gestione e alla sua ripresa. Il Servizio può essere sospeso:
  - a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, della gestione del Servizio;
  - b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico;
  - c) per le cause di Forza maggiore di cui al successivo Art.14.In tali casi, nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.
3. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la gestione del Servizio.
4. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 2, il Concessionario che non sia in grado di prestare il Servizio, in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, la parte del Servizio che non può essere prestata o la cui erogazione subisce seppur parziali modifiche in conseguenza dell'evento.
5. Il RUP può disporre la sospensione del Servizio, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura della parte del Servizio sospeso, dei mezzi e degli strumenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui sia stato nominato un Direttore dell'Esecuzione, il verbale è trasmesso al RUP a mezzo posta certificata entro e non oltre cinque giorni dalla data di elaborazione.
6. Il Concedente si riserva in ogni momento, la facoltà di richiedere la sospensione totale o parziale del Servizio per motivi di pubblico interesse o necessità, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza, dando preavviso scritto al Concessionario entro un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni.
7. Nelle ipotesi di cui al comma 2:
  - a) Il Canone continuerà ad essere corrisposto al Concessionario qualora la sospensione non ecceda un massimo 3 (tre) giorni decorrenti dalla data di inizio della sospensione che risulta dal relativo verbale;
  - b) qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda i 3 (tre) giorni di cui alla precedente



lettera a), decorrenti dalla data di inizio della sospensione che risulta dal relativo verbale, il Concessionario può chiedere la proroga della durata della gestione di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. Qualora la sospensione ecceda la durata prevista nella presente lettera b), le Parti potranno avviare la procedura di revisione del PEF.

8. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP redige il verbale di ripresa della parte del Servizio interessata dall'evento indicandone i nuovi termini contrattuali. Nel caso in cui sia stato nominato un Direttore dell'Esecuzione, il verbale è trasmesso al RUP, a mezzo posta certificata, entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione.
9. Nei casi di sospensione totale o parziale del Servizio disposta per cause diverse da quelle di cui al precedente comma 2, al Concessionario è dovuto un indennizzo quantificato sulla base dei criteri di cui al successivo Art.15, comma 8.



## **11 OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCEDENTE**

1. Il Concedente s'impegna a corrispondere al Concessionario tutte le somme dovute, ai sensi del successivo Art.22, secondo i tempi e le modalità ivi previsti.
2. Il Concedente garantisce che gli importi da corrispondere al Concessionario siano stati effettivamente stanziati e destinati alla Concessione.
3. Al Concedente compete inoltre:
  - a) vigilare sulla corretta erogazione del Servizio da parte del Concessionario in conformità ai livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, così come descritti nel Progetto di gestione, e adottare le eventuali direttive che si rendano necessarie;
  - b) compiere le attività amministrative di sua competenza, necessarie all'esecuzione del Contratto e alla puntuale realizzazione dei Lavori accessori, ossia:
    - (i) approvare la progettazione elaborata dal Concessionario entro \_\_\_\_ (\_\_\_\_) giorni dalla data di presentazione all'ufficio competente o dall'acquisizione dell'eventuale ultimo parere di altro Ente;
    - (ii) \_\_\_\_\_;
    - (iii) \_\_\_\_\_;
  - c) porre in essere le formalità e gli adempimenti non delegabili ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni, come di seguito riportati:
    - (i) \_\_\_\_\_;
    - (ii) \_\_\_\_\_;
    - (iii) \_\_\_\_\_;
  - d) compiere le attività di verifica ai fini dell'approvazione dei progetti definitivi/esecutivi presentati dal Concessionario e dare riscontro al Concessionario entro e non oltre \_\_\_\_ (\_\_\_\_) giorni dalla ricezione. Nel momento in cui il Concedente richieda modifiche e/o integrazioni al progetto presentato, il predetto termine decorre dalla nuova consegna;
  - e) nominare il Responsabile del Procedimento, il Direttore dei Lavori ed eventualmente l'Ufficio di Direzione dei Lavori, l'Organismo di Collaudo ed eventualmente il Direttore dell'Esecuzione, con eventuali supporti specialistici, nel rispetto dell'articolo 31, comma 13, del Codice;
  - f) richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri di ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario;
  - g) segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità nazionale anticorruzione, con riferimento agli atti e ai comportamenti del



Concessionario e delle altre imprese titolari di affidamenti di lavori, forniture e servizi relativi al Contratto, la sussistenza di ipotesi di violazione della Legge 10 ottobre 1990 n. 287 e del Codice, nonché gli eventuali provvedimenti adottati.

4. Il Concedente s'impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento che condizioni il Contratto, nel corso della sua durata. In particolare, il Concedente trasmetterà al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:
  - a) ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che abbia interesse nel procedimento;
  - b) ogni provvedimento del Concedente in relazione all'utilizzo degli spazi, degli impianti e delle aree interferenti e/o limitrofe a quelle oggetto del Contratto;
  - c) l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca del Contratto ai sensi del successivo Art.35.



## **12 RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO**

1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal Contratto. In particolare, egli è responsabile:
  - a) dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione del Contratto, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel Contratto, nei Documenti Contrattuali e nei suoi Allegati sono state da esso Concessionario esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;
  - b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, come conseguenza diretta e/o indiretta delle sue attività, anche per fatto doloso o colposo del suo personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione del Contratto;
  - c) dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;
  - d) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della gestione del Servizio, della progettazione definitiva/esecutiva e dell'esecuzione dei Lavori accessori e di tutte le attività connesse.

Le responsabilità sia civili che penali sono quindi trasferite dall'Amministrazione al Concessionario.



### **13 OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, le Parti si impegnano a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. A tal fine, il Concessionario si obbliga a utilizzare il conto corrente [bancario/postale] di seguito indicato, dedicato in via esclusiva al Contratto, sul quale dovranno essere registrati tutti movimenti finanziari ad esso relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario/postale] e a far sì che siano autorizzate ad operare su tale conto esclusivamente le persone di seguito indicate:
  - a) \_\_\_\_\_: conto corrente [bancario/postale] identificato dal codice IBAN: \_\_\_\_\_ acceso presso \_\_\_\_\_;
  - b) generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto: \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_).
3. Ciascun bonifico [bancario/postale] deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il CUP n. \_\_\_\_\_ e il CIG n. \_\_\_\_\_.
4. Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato sopra menzionato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su detto conto.
5. Il mancato utilizzo nella transazione finanziaria, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 9 bis della Legge n. 136/2010, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi del successivo Art.31.
6. Il Concessionario si obbliga, a mente dell'articolo 3, commi 8 e 9 della Legge n. 136/2010, a inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, con divieto di ulteriore subappalto nonché con l'impegno a inserire la medesima clausola nei contratti da questi ultimi sottoscritti con i propri subcontraenti. Qualora il Concessionario abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, sarà tenuto a darne immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di \_\_\_\_\_.
7. Il Concessionario si obbliga e garantisce inoltre che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, nonché l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla



Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di \_\_\_\_\_ qualora detti subappaltatori e/o subcontraenti abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010.

8. Il Concedente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata.
9. In caso di cessione dei crediti, il Concessionario s'impegna a comunicare al cessionario il CUP e il CIG, che devono essere riportati sugli strumenti di pagamento utilizzati.



## **14 FORZA MAGGIORE**

1. Qualora si verifichi un qualsiasi evento di Forza maggiore (si veda la definizione contenuta nell'Allegato 2 "Elenco delle Definizioni"), la Parte che non può adempiere a causa di tale evento ne dovrà dare immediata comunicazione scritta alla controparte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento e indicandone la prevedibile durata. Essa Parte dovrà altresì indicare gli effetti e i rimedi che intende attivare.
2. Alla ricezione di tale informativa, le Parti individueranno in contraddittorio le possibili azioni comuni di risoluzione e/o di mitigazione degli effetti causati dalla Forza maggiore. Ciascuna Parte è tenuta a prestare la propria collaborazione al fine di rimuovere le cause ostative al regolare svolgimento delle attività oggetto di Contratto.



## **15 SOSPENSIONE E PROROGA DEL SERVIZIO**

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente Art.14, qualora in seguito a un evento di forza maggiore o altro evento non imputabile al Concessionario, esso Concessionario non sia in grado di prestare il Servizio in tutto e/o in parte, dovrà essere fornita al Concedente un'informativa contenente la descrizione della parte del Servizio che non può essere prestata a causa di tale evento.
2. Entro \_\_\_\_\_ giorni dall'avvenuta ricezione di tale informativa, il Concedente potrà chiedere eventuali chiarimenti e sollevare eccezioni nei successivi \_\_\_\_\_ giorni circa le motivazioni addotte dal Concessionario in relazione alla parte del Servizio non erogabile.
3. Ove il Concessionario contesti le eccezioni sollevate dal Concedente, le Parti avranno \_\_\_\_\_ giorni di tempo per il raggiungimento di un accordo per l'erogazione della parte del Servizio interessata dall'evento. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, il Concedente applicherà le penali di cui al successivo Art.23.
4. Qualora il Concedente non richieda chiarimenti o non sollevi eccezioni sull'informativa inviata dal Concessionario entro il termine di cui al precedente comma 1, il Concessionario medesimo dovrà comunque continuare a fornire la parte del Servizio erogabile indicata nell'informativa.
5. Il Concedente si riserva in ogni momento la facoltà di richiedere la sospensione totale o parziale del Servizio per motivi di pubblico interesse o di necessità, inclusi il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza sul luogo di lavoro nonché per comprovate ragioni tecnico-logistiche, dando preavviso scritto al Concessionario non inferiore a 15 (quindici) giorni. Nell'eventualità di tale sospensione, troveranno applicazione le disposizioni di cui al comma 6.
6. Fermo restando l'obbligo delle Parti ad attivarsi per consentire un'immediata ripresa del Servizio nella sua totalità, nelle ipotesi di cui al precedente comma 5:
  - a) qualora la sospensione ecceda i \_\_\_\_\_ giorni decorrenti dalla comunicazione di cui al precedente comma 1, i termini di gestione del Servizio nonché il periodo di validità del Contratto si intenderanno prorogati di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione ovvero, in caso di sospensione parziale, saranno prorogati di comune accordo tra le Parti;
  - b) qualora i periodi di sospensione, singolarmente o cumulativamente considerati, siano tali da comportare un'Alterazione dell'equilibrio economico-finanziario, il Concessionario, al fine di ripristinare l'equilibrio medesimo, potrà avviare la procedura di revisione del PEF di cui al successivo Art.25.
7. E' fatta salva la facoltà di ciascuna delle Parti, in caso di mancato accordo in merito alla revisione del PEF, di recedere dalla Convenzione ai sensi del



successivo Art.36.

8. Qualora l'evento di Forza maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di gestire il Servizio e di realizzare i Lavori accessori, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del Codice Civile. La risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario del costo dei Lavori accessori realizzati dal Concessionario a regola d'arte, in tutto o in parte, al netto degli ammortamenti e dell'eventuale erogazione di un contributo in conto investimenti. Non sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e ogni altro onere accessorio.



## **16 SOSPENSIONE E PROROGA DELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI ACCESSORI**

1. Fatte salve le ragioni di sicurezza e pubblica incolumità, in nessun altro caso il Concessionario potrà sospendere unilateralmente l'esecuzione dei Lavori accessori.
2. Qualora un evento di forza maggiore o una delle altre circostanze di cui all'articolo 107 del Codice determini una sospensione totale dell'attività di realizzazione, per un periodo massimo di \_\_\_\_\_ giorni decorrenti dalla data indicata nel verbale di sospensione, i termini di realizzazione dei Lavori accessori nonché il periodo di durata del Contratto si intenderanno prorogati di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione.
3. In ogni caso, e fermo restando quanto previsto al precedente comma 2, il Concedente si riserva la facoltà, per comprovate ragioni di carattere tecnico e/o logistico connesse all'esecuzione delle attività che riguardano l'oggetto del Contratto, di richiedere al Concessionario la sospensione parziale dell'esecuzione dei Lavori accessori in qualunque momento.
4. Qualora la sospensione totale dei Lavori accessori di cui al precedente comma 2 superi il periodo ivi previsto e comporti maggiori oneri che non siano in alcun modo imputabili al Concessionario e che comunque sia tale da comportare un'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario, le Parti potranno avviare la procedura di revisione del PEF di cui al successivo Art.25. È fatta salva la facoltà di ciascuna delle Parti, in caso di mancato accordo, di recedere dalla Convenzione ai sensi del successivo Art.36.
5. Qualora l'evento di Forza maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di gestire il Servizio e di realizzare i Lavori accessori, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del Codice Civile. La risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario del costo dei Lavori accessori realizzati dal Concessionario a regola d'arte, in tutto o in parte, al netto degli ammortamenti e dell'eventuale erogazione di un contributo in conto investimenti. Non sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e ogni altro onere accessorio.
6. Nei casi di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui al comma 2, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:
  - a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10% (dieci per cento) e le spese generali nella misura del 15% (quindici per cento) e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5% (sei virgola cinque per cento). Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera a);
  - b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione



dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10% (dieci per cento), rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore dei Lavori;
  - d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
7. Qualora la sospensione o le sospensioni parziali dei Lavori accessori, disposte per ragioni di necessità o d'interesse pubblico ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codice, siano superiori a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori medesimi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, il Concessionario può chiedere la risoluzione del Contratto senza indennità. Se il Concedente si oppone alla risoluzione, il Concessionario ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

\* \* \*

#### **SEZIONE IV – PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE**



## **17 ESECUZIONE DEI LAVORI**

1. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono affidamenti a terzi, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del Codice.
2. I soci cui sono affidati direttamente i lavori sono tenuti a eseguirli nel rispetto delle percentuali indicate in sede di offerta. Tali percentuali sono modificabili solo previa autorizzazione del Concedente e tenuto conto dei requisiti di qualificazione posseduti dai soci interessati.
3. L'esecuzione diretta dei lavori di cui al comma 1 è regolata mediante apposito atto contrattuale, nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - a) i lavori devono essere eseguiti a regola d'arte, nel rispetto delle previsioni del Contratto e in conformità ai Progetti definitivi/esecutivi approvati;
  - b) i lavori possono essere subappaltati nei limiti quantitativi indicati in sede di offerta;
  - c) per le forniture con posa in opera e per i noli a caldo, ai fini della determinazione del valore massimo del 2% (due per cento), si deve fare riferimento al valore complessivo delle prestazioni contrattuali ancorché frazionate tra i singoli soci;
  - d) i prezzi applicati saranno quelli dell'elenco dei prezzi unitari allegato alla Convenzione. Qualora nel corso del Contratto sia necessario eseguire lavorazioni non previste nella Convenzione o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dai progetti definitivi/esecutivi, e pertanto non contenuti nell'elenco dei prezzi unitari allegato alla Convenzione, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali verranno determinati dalle Parti al Tavolo di Coordinamento di cui al successivo art.26.
4. Alle prestazioni eseguite in subappalto si applica l'articolo 174 del Codice.
5. Il Concessionario s'impegna a depositare presso il Concedente, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività in appalto e/o in subappalto, la copia autentica del Contratto di appalto e/o di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso, da parte dell'appaltatore e/o del subappaltatore, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali, dichiarati in sede di offerta.
6. Il Concessionario resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti del Concedente della corretta esecuzione del Contratto.



## **18 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE LAVORI E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

1. Il Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del Concessionario attraverso il Responsabile Unico del Procedimento e i relativi uffici di supporto.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento sovrintende e controlla, congiuntamente al Direttore dei Lavori e al Direttore dell'Esecuzione (se nominato) e con l'eventuale supporto specialistico esterno, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dal Codice, dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture 7 marzo 2018 n. 49 -Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione" - e dalle Linee Guida ANAC n. 3 - recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" -.
3. Il Direttore dei Lavori esercita le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del Contratto, secondo quanto previsto dal Codice e dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. Tali funzioni e compiti non possono essere in ogni caso attribuiti al Concessionario.



## **19 COLLAUDO**

1. Le attività di Collaudo, in corso d'opera e finale, sono effettuate da un/a Collaudatore/Commissione di Collaudo nominato/a dal Concedente, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 102, commi 6 e 7, del Codice.
2. I costi e gli oneri relativi alle attività di collaudo, compresi i compensi del/la Collaudatore/Commissione di Collaudo, con l'eventuale supporto specialistico esterno, sono indicati nel quadro economico.
3. Il Concessionario s'impegna a fornire l'assistenza e la collaborazione necessarie all'esperimento di ogni accertamento, verifica o collaudo, anche mettendo a disposizione del Concedente le strumentazioni e il personale eventualmente occorrenti.
4. Del Collaudo in Corso d'Opera è redatto apposito verbale.
5. Entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, è emesso il Certificato di Collaudo di cui all'articolo 102, comma 3, del Codice.



## **20 MODIFICHE DEL CONTRATTO**

1. Il Contratto può essere modificato mediante la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall'articolo 175, commi 1 e 4, del Codice:
  - a) modifiche previste nei Documenti di Gara iniziali, tra i quali anche la bozza di convenzione (lavori e servizi complementari);
  - b) lavori e servizi supplementari resisi necessari e non inclusi nel Contratto iniziale, ove risulti impraticabile un cambiamento di Concessionario per motivi tecnici ed economici;
  - c) modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando l'ordinaria diligenza e inidonee ad alterare la natura generale del Contratto (varianti);
  - d) sostituzione del Concessionario originario a causa delle circostanze di cui all'articolo 175, comma 1, lettera d);
  - e) modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali del Contratto, ai sensi dell'articolo 175, comma 7 (varianti).
2. Le Parti convengono che, qualora nel corso della durata del Contratto il Concedente, anche eventualmente su proposta non vincolante del Concessionario, ritenga necessario o stimi anche solo opportuno, nelle ipotesi e nei limiti previsti dall'articolo 175 del Codice:
  - a) estendere il Servizio ad altre porzioni d'Impianto; ovvero
  - b) effettuare interventi ulteriori rispetto a quelli previsti nell'offerta tecnica del Concessionario;

allo scopo di ampliare il Servizio e/o allo scopo di migliorare lo stato dell'Impianto e/o di migliorare il rendimento del Contratto, anche tenendo conto delle innovazioni tecnologiche e/o delle misure incentivanti e/o dei finanziamenti che dovessero intervenire nel corso della sua durata, il Concedente e il Concessionario possano convenire, al Tavolo di Coordinamento di cui al successivo art.26, di apportare variazioni alla Concessione e di rideterminare le nuove condizioni di equilibrio del PEF.
3. L'importo dell'investimento aggiuntivo, che potrebbe rendersi necessario o anche solo opportuno per estendere il Servizio a nuove porzioni d'Impianto e/o per un ampliamento del Servizio e/o per un miglioramento dello stato dell'Impianto e/o per un miglioramento del rendimento della Concessione, non potrà essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del valore attuale della Concessione e comporterà una revisione del PEF ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 182, comma 3 del Codice.
4. L'esecuzione dei lavori di cui al comma 1 è subordinata all'approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i, in conformità a quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture 7 marzo 2018 n. 49 - Regolamento



recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione". L'erogazione del Servizio di cui al comma 1 è subordinata all'approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i.

5. L'eventuale aumento di valore, determinato da una o più modifiche di cui al comma 1, non può in ogni caso eccedere complessivamente il 50% (cinquanta per cento) del valore iniziale della Concessione. Il superamento di tale limite di valore determina l'obbligo di una nuova procedura di aggiudicazione.
6. Il Concessionario è in ogni caso responsabile degli errori e/o delle omissioni nella progettazione relativa alle modifiche di cui al comma 1. In tali casi, il Concessionario è tenuto a sostenere tutti i costi connessi e/o conseguenti al manifestarsi di tali errori od omissioni nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno.
7. Le modifiche contrattuali di cui al presente Art.20, fatta eccezione per quelle di cui al comma 1, lettera d), comportano l'aggiornamento del PEF.
8. Le modifiche di cui al presente articolo non possono determinare in alcun caso una maggiore redditività per il Concessionario ai sensi dell'articolo 175, comma 7, lettera b), del Codice né alterare l'allocazione dei rischi.
9. Il Concessionario sarà tenuto ad apportare ai progetti approvati le variazioni richieste dal Concedente, a condizione che dette variazioni:
  - a) non determinino un'alterazione sostanziale dei progetti definitivi/esecutivi;
  - b) non comportino incremento/decremento dei costi previsti per la realizzazione dei Lavori accessori al di sopra/sotto dell'importo complessivo di € \_\_\_\_\_ e/o della tempistica per la realizzazione dei Lavori accessori al di sopra di \_\_\_\_\_ giorni e/o incremento/decremento dei costi di gestione previsti nel PEF al di sopra/sotto dell'importo complessivo annuale di euro \_\_\_\_\_.
10. Alle medesime condizioni di cui ai punti precedenti, potranno essere proposte dal Concessionario le varianti che si rendessero necessarie per risolvere problematiche di carattere tecnico finalizzate a rendere più funzionale la gestione del Servizio.
11. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, qualora ricorra uno dei casi di cui all'articolo 106 e/o all'articolo 149 del Codice.
12. Nelle ipotesi di cui al punto precedente, le varianti potranno essere richieste dal Concedente al Concessionario o proposte dal Concessionario. Le eventuali perizie di variante dovranno essere approvate dal Concedente. Nell'ipotesi in cui la variante sia stata proposta dal Concessionario, il Concedente s'impegna a comunicare al Concessionario la propria approvazione o rigetto nel più breve tempo possibile e comunque entro \_\_\_\_\_ giorni dal ricevimento della proposta.
13. Le varianti in corso d'opera dovranno essere redatte utilizzando i prezzi di cui al precedente Art.17, comma 3, lett. d).
14. Il Concessionario è tenuto a sostenere i costi relativi alle varianti in corso d'opera



***Schema di Concessione Finanza di Progetto per l'affidamento in concessione degli interventi di efficientamento, riqualificazione tecnologica e gestione degli impianti di illuminazione pubblica.***

dovute al manifestarsi di errori od omissioni di progettazione che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dei Lavori accessori, ovvero la loro utilizzazione. In tali casi, il Concessionario dovrà altresì risarcire il Concedente di qualsiasi danno subito.



## **21 PENALI PER RITARDI IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI COSTRUZIONE**

1. Il Concessionario è responsabile, indipendentemente dalla prova del danno, di ogni ritardo a lui riconducibile in Fase di progettazione e/o di realizzazione dei Lavori accessori secondo quanto previsto e disciplinato di seguito nonché nell'Allegato 3 "Indicatori di performance - Penali".
2. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione al Concedente dei Progetti definitivi/esecutivi, si applica una penale pari a € 50,00 (cinquanta) giornalieri.
3. Per ogni giorno di ritardo, imputabile al Concessionario, rispetto ai termini stabiliti nel Programma operativo dei Lavori accessori, si applica una penale corrispondente allo 1 (uno) per mille dell'importo dei lavori non eseguiti.
4. Escluse le ipotesi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento da parte del Concessionario delle obbligazioni di cui ai precedenti Art. 9.2, comma 2, e all'Art. 12 si applica una penale pari a € 20,00 (venti) giornalieri.
5. Il Concedente, per gli importi derivanti dall'applicazione delle penali, si rivale sulla garanzia fideiussoria di cui al successivo Art.27, comma 1.
6. Qualora il cumulo degli importi dovuti dal Concessionario a titolo di penale sia complessivamente superiore al 10% (dieci per cento) del valore dei ricavi della gestione previsti per due annualità, al netto dell'IVA e al lordo dell'indicizzazione, il Concedente può esercitare la facoltà di cui al successivo Art.31.
7. Le penali di cui al presente articolo sono dovute indipendentemente dalla prova del danno. È fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore ai sensi dell'articolo 1382 del Codice Civile.
8. Qualora il Concessionario recuperi i ritardi maturati, assicurando il rilascio del certificato di collaudo nel termine stabilito dal Programma operativo, senza aver cagionato danni al Concedente, le somme versate a titolo di penale gli sono restituite senza interessi o ulteriori oneri.



## **22 CANONE E TERMINI DI PAGAMENTO**

### **22.1 - CANONE**

1. Al Concessionario è attribuito il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il Servizio, per l'intera durata del Contratto, ricevendo dal Concedente un canone annuale complessivamente pari a euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) oltre IVA (di seguito, per brevità, Canone). Le Parti espressamente convengono che, qualora il rapporto annuale sulla gestione del Servizio, che recherà anche la puntuale indicazione dei consumi effettivamente conseguiti, evidenzia un risparmio energetico superiore a quello di equilibrio previsto nell'offerta del Concessionario, il Concedente condivide con il Concessionario il 50% del maggior risparmio economico.
2. Il Canone verrà corrisposto dal Concedente al Concessionario in rate mensili posticipate, previa emissione di fatture di importo corrispondente a ciascuna rata, entro e non oltre i 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura elettronica di cui all'art. 25 del D.L. n. 66/2014, secondo le modalità stabilite ai successivi commi 4, 5 e 6. I pagamenti saranno effettuati sul c/c dedicato indicato dal Concessionario ai sensi del precedente Art.13.
3. Fermo restando quanto previsto al successivo Art.29, nel caso di ritardo da parte del Concedente nella corresponsione del Canone, sulle somme non pagate saranno dovuti gli interessi di mora. Ai fini della decorrenza degli stessi, si applicano i termini stabiliti dall'articolo 4, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2002; gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora, come definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e) del predetto D.Lgs. n.231/2002, e calcolati sulla base del tasso di riferimento, come definito dal medesimo articolo 2, pubblicato semestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in Gazzetta Ufficiale.
4. Al pagamento si provvederà solo dopo la verifica della buona esecuzione delle prestazioni e della congruità delle somme dovute. Il soggetto deputato alla certificazione della buona esecuzione e della congruità delle somme è il RUP.
5. Il Concedente s'impegna a iscrivere nel proprio bilancio di previsione e per tutta la durata del Contratto, le somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti relativi al Canone.
6. Al fine di assicurare la puntuale corresponsione del Canone, il Concedente conferirà al proprio tesoriere mandato irrevocabile di pagamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1723, comma 2 del Codice Civile, debitamente accettato dal tesoriere medesimo, affinché egli accantoni e vincoli, nei limiti consentiti dalle giacenze di cassa, una quota delle entrate dell'ente fino a concorrenza dell'importo del Canone e disponga di tali somme esclusivamente per il pagamento in favore del Concessionario o dei cessionari dei suoi crediti alle scadenze concordate.



7. Il Canone, d'importo complessivamente pari a quello indicato nel precedente comma 1, è costituito dalle seguenti tre voci:

- 7.1 quota energia elettrica, pari a € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_);
- 7.2 quota conduzione, gestione e manutenzione, pari a € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_);
- 7.3 quota ammortamento investimenti, pari a € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).

Tali voci saranno soggette a variazioni come segue:

**Per la quota relativa all'energia elettrica si riconoscerà:**

- ✓ La componente relativa all'energia elettrica sulla base del prezzo pubblicato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente "ARERA" in base alla media percentuale degli anni e della variazione del prezzo di energia per l'utilizzo specifico degli impianti di illuminazione pubblica (esempio= andamento anno 2023 (media dei quattro trimestri) - andamento anno 2024 (media dei quattro trimestri) = risultato % variazione del canone anno 2025.
- ✓ Qualora nel corso della Concessione si presentasse l'eventualità di una modifica delle modalità con cui lo Stato amministra, sorveglia o regola il prezzo dell'energia elettrica, sarà introdotta, di comune accordo tra le parti, una clausola modificativa del presente comma.

**Per la quota relativa alla mano d'opera per conduzione, gestione e manutenzione**, la variazione sarà applicata sulla base dell'indice Generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) di anno in anno.

**Per la quota relativa all'ammortamento investimenti**, questo sarà fisso ed invariabile.

- ✓ **Una variazione dei kW installati degli impianti di Illuminazione Pubblica** (successivi e/o ulteriore rispetto alle variazioni determinate dagli interventi realizzati dal Concessionario a fronte di quanto definito in offerta), comporterà una variazione del corrispettivo da corrispondere al Concessionario, per quanto riguarda la remunerazione del servizio concerne il costo della fornitura dell'energia elettrica.

Ai fini di semplificare le modalità di aggiornamento e revisione dei prezzi contrattuali, sarà onere del Concessionario fornire all'Amministrazione, annualmente:

- le tabelle relative all'aggiornamento dei costi dell'energia elettrica pubblicate da ARERA.
- le tabelle ISTAT FOI.



8. Le Parti espressamente convengono che il Canone dovuto dal Concedente al Concessionario possa essere dal Concessionario ceduto all'istituto finanziatore con il quale il Concessionario stipulerà il contratto di finanziamento della Concessione.

## **22.2 - PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELLE PENALI**

1. Il RUP, verificato il mancato raggiungimento del livello del relativo indicatore di performance di cui al successivo Art.23, comunica al Concessionario l'avvenuto inadempimento e la misura della relativa penale.
2. Ove il Concessionario non contesti l'applicazione e la misura della penale entro i 10 (dieci) giorni successivi al ricevimento della comunicazione, il Concedente provvederà all'incameramento della penale con le modalità previste nell'Allegato 3 "Indicatori di performance - penali".
3. Ove il Concessionario contesti l'applicazione e la misura della penale, il Responsabile del procedimento convocherà la Parte entro \_\_\_\_\_ giorni dall'avvenuta contestazione e promuoverà l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. In caso di mancato accordo, il Responsabile del Procedimento procederà in ogni caso all'irrogazione della penale.
4. Resta in tutti i casi salva l'azione di risoluzione per inadempimento del Concessionario, ai sensi del successivo Art.31, qualora il mancato raggiungimento dei livelli di cui al precedente comma 2 comporti l'applicazione di penali, cumulativamente considerate, di ammontare complessivamente superiore al 10% (dieci per cento) del valore dei ricavi della gestione previsti per due annualità, al netto dell'IVA e al lordo dell'indicizzazione.



## **23 PENALI PER DIFETTI DI ADEMPIMENTO NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO**

1. Qualora le prestazioni di gestione rese dal Concessionario si discostino dai relativi indicatori di performance, secondo le modalità e i termini definiti nell'Allegato 3 "Indicatori di performance - penali", si applicherà il sistema di incameramento delle penali di cui al predetto Allegato.

\* \* \*

## **SEZIONE V – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF**



## **24 EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO**

1. Gli elementi indicati al punto 5 delle Premesse costituiscono i presupposti dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione del Concessionario.
2. Le Parti prendono atto che l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione del Concessionario è dato dal rispetto delle condizioni di equilibrio economico (convenienza economica o redditività) e di equilibrio finanziario (sostenibilità finanziaria o bancabilità) riconducibili agli indicatori contenuti nel PEF ed elencati nel punto 7 delle Premesse.



## **25 RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO**

1. Le Parti convengono di procedere a una revisione del PEF qualora si riscontri un'Alterazione dell'Equilibrio Economico e Finanziario (si veda l'Allegato 2 "Elenco delle Definizioni" che contiene la determinazione degli scostamenti), nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 182, comma 3 del Codice e allorquando le variazioni degli indicatori di equilibrio siano determinate da eventi non imputabili al Concessionario, che richiede di procedere alla suddetta revisione. Rientrano tra tali eventi, oltre alle variazioni del perimetro della Concessione elencate nel punto 5 delle premesse, solo le seguenti fattispecie:
  - a) gli eventi di forza maggiore di cui all'Art.FORZA MAGGIORE14;
  - b) le cause di sospensione di cui agli Artt.10, 15 e 16;
  - c) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidano sui termini e sulle condizioni di realizzazione, di gestione economica e/o funzionale dell'Impianto oggetto di Contratto nonché di gestione del Servizio e/o stabiliscano nuovi meccanismi tariffari;
  - d) le varianti di cui all'Art.20, richieste dal Concedente o concordate tra le Parti, che comportino un'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario;
  - e) i periodi di sospensione di cui agli Artt.10, 15 e 16;
  - f) i lavori e i servizi complementari e i lavori e i servizi supplementari di cui all'Art.20.
2. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il Concessionario, la revisione del PEF dovrà essere effettuata a vantaggio del Concedente.
3. Al verificarsi di una delle fattispecie di cui al precedente punto 1, al fine di avviare la procedura di revisione del PEF, il Concessionario ne darà comunicazione per iscritto al Concedente, con esatta indicazione dei presupposti che hanno determinato l'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario, supportata da idonea documentazione dimostrativa, che deve consistere nella presentazione di:
  - a) PEF, in formato editabile, in disequilibrio;
  - b) PEF, in formato editabile, che riproduce la proposta di revisione;
  - c) relazione esplicativa al PEF revisionato, che illustri anche i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione;
  - d) relazione dimostrativa dell'evento non imputabile dedotto e dei maggiori oneri da esso derivanti;
  - e) "proposta" di atto aggiuntivo per il recepimento in Convenzione di quanto previsto nel PEF revisionato.
4. La revisione del PEF è finalizzata a determinare il ripristino degli indicatori di equilibrio di cui al punto 7 delle premesse, nei limiti di quanto necessario alla neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più eventi non imputabili al



Concessionario che hanno dato luogo alla revisione.

5. Qualora le Parti non raggiungano un accordo sulla revisione del PEF, si applica quanto previsto al successivo Art.36.



## **26 TAVOLO DI COORDINAMENTO**

1. Le Parti convengono di costituire, entro 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, un organo denominato Tavolo di Coordinamento, avente la funzione di rappresentare il luogo nel quale il Concedente e il Concessionario dovranno discutere le questioni di carattere straordinario relative all'andamento del Contratto, per l'intero arco della sua durata.
2. Il Tavolo di Coordinamento sarà composto da un numero variabile di membri, nominati da entrambe le Parti, e potrà essere convocato almeno una volta all'anno al fine di prevenire le criticità che dovessero insorgere nel corso del Contratto.
3. Le modalità di convocazione e le regole di funzionamento del Tavolo di Coordinamento saranno definite da un regolamento, che verrà predisposto, di comune accordo tra le Parti, al tempo della sua formalizzazione, su iniziativa del Responsabile del procedimento del Concedente.
4. A ogni convocazione del Tavolo di Coordinamento partecipano:
  - a) un rappresentante del Concedente;
  - b) un rappresentante del Concessionario;
  - c) uno o più soggetti di supporto dotati delle competenze tecniche specialistiche necessarie per affrontare le questioni che il Tavolo di Coordinamento di volta in volta convocato abbia a oggetto.
5. Il rappresentante del Concedente svolge le funzioni di presidente e, nella gestione del Tavolo di Coordinamento, è assistito da un segretario.
6. A titolo meramente esemplificativo, e fatto salvo quanto verrà più dettagliatamente previsto con il regolamento di cui al precedente punto 3, il Tavolo di Coordinamento potrà avere a oggetto l'analisi e la formazione dell'accordo tra le Parti in ordine a qualsiasi modificazione dei presupposti di equilibrio del PEF, che richiedano aggiustamenti dei termini e delle condizioni del Contratto, onde consentirne l'esatto e continuo adempimento da parte di entrambe le Parti.
7. Le Parti inoltre convengono espressamente di voler rimettere al Tavolo di Coordinamento anche le questioni relative a quelle modificazioni dei termini e delle condizioni del Contratto che potrebbero emergere, nel corso della sua durata, quali elementi di maggiore efficienza della gestione del Servizio da parte del Concessionario, nell'esclusivo interesse del Concedente, nei limiti del 50% (cinquanta per cento) del valore del Contratto.

\* \* \*

## **SEZIONE VI – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER I FINANZIATORI**



## **27 CAUZIONI**

1. A garanzia del puntuale adempimento degli obblighi di gestione del Servizio, il Concessionario ha presentato una cauzione di importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo annuale dei ricavi previsti nel PEF. Tale cauzione ha validità minima triennale, da estendersi almeno 180 (cento ottanta) giorni prima della data di scadenza per ulteriori analoghi periodi, fino alla scadenza del Contratto. Il Concessionario è obbligato a rinnovare la cauzione ogni 3 anni, adeguandone l'importo, sino alla scadenza del Contratto. Il mancato rinnovo della cauzione sarà causa di risoluzione contrattuale e comporterà quanto previsto nell'**Art.31 "RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO"**.
2. A garanzia del puntuale adempimento dell'obbligo di esecuzione dei Lavori accessori, il Concessionario s'impegna a presentare, entro la data di avvio delle attività di realizzazione, la cauzione definitiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché sulla base dello schema di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31, di importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dei Lavori accessori, scontato del 50% (cinquanta per cento) per essere il Concessionario certificato ISO 9000 e scontato di un ulteriore 20% (venti per cento) per essere il Concessionario certificato ISO 14001, come previsto e disciplinato dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.



## **28 POLIZZE ASSICURATIVE**

1. Il Concessionario ha presentato idonea polizza assicurativa, a copertura di qualsiasi danno cagionato a terzi per fatto degli addetti della cui attività il Concessionario si avvalga a qualsiasi titolo, per un massimale minimo di € \_\_\_\_\_ per sinistro e € \_\_\_\_\_ per persona e per danni a cose, per tutta la durata del Contratto. La somma assicurata dovrà essere rivalutata dal Concessionario alla fine di ogni anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tale polizza dovrà includere:
  - a) i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimi e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l'erogazione del Servizio;
  - b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell'ambito del Contratto;
  - c) le spese per la riparazione o la sostituzione di opere edili nonché di apparecchiature ed equipaggiamenti dei Lavori accessori, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosione, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendio, furto e rapina.
2. Resta in ogni caso inteso che il Concessionario, essendo responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente, ai dipendenti e ai consulenti del Concedente dalle sue attività, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l'esecuzione dei Lavori accessori sia per l'erogazione del Servizio, in nessun caso potrà invocare la responsabilità del Concedente per i danni o pregiudizi di cui al presente Art.28.



## **29 GARANZIE DEL CONCESSIONARIO PER I FINANZIATORI**

1. Il Concedente prende atto e accetta sin d'ora l'eventuale costituzione da parte del Concessionario in favore dei Finanziatori, del pegno sulle azioni della Società di progetto e delle garanzie sui crediti che verranno a maturazione in forza del Contratto nei confronti del Concedente.
2. In ogni caso, da tale accettazione non potranno derivare a carico del Concedente nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli derivanti dal Contratto e, con riferimento alla cessione o al pegno sui crediti del Concessionario, il Concedente potrà opporre al cessionario/creditore pignoratizio tutte le eccezioni opponibili al Concessionario in base al Contratto.
3. Il Concedente s'impegna a cooperare, per quanto di sua competenza, affinché siano sottoscritti i documenti necessari a garantire il perfezionamento e/o l'opponibilità, ove necessario, delle garanzie costituite a favore dei Finanziatori, inclusi a mero titolo esemplificativo eventuali atti di accettazione della cessione o del pegno sui crediti derivanti dal Contratto.

\* \* \*

## **SEZIONE VIII - VICENDE DEL CONTRATTO**



### **30 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

1. Le Parti convengono espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, che l'inadempimento da parte del Concessionario alle obbligazioni di cui al precedente Art.9.2, punti 5 e 9, comporterà la risoluzione di diritto del Contratto, senza che occorra al riguardo alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.
2. Le Parti convengono altresì espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, che costituisca causa di risoluzione automatica del Contratto il protrarsi delle sospensioni di cui agli Artt.10,15 e 16 che precedono.
3. A tal fine, il Concedente dovrà comunicare al Concessionario, entro \_\_\_\_\_ giorni dall'inadempimento, per iscritto tramite PEC (come indicato nel Cap.38 – Comunicazioni), l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa. L'effetto risolutivo si produrrà in conseguenza della ricezione di tale comunicazione.
4. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto s'intenderà risolto di diritto, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla gravità e all'importanza dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo.



### **31 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO**

1. Qualora il Concessionario si renda gravemente inadempiente agli obblighi di seguito specificati, il Concedente potrà avvalersi della facoltà di risolvere il Contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in essa fissato. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata per iscritto tramite PEC (come indicato nel Cap.38 – Comunicazioni) del Concessionario e per conoscenza ai finanziatori.
2. La facoltà di cui al precedente comma 1 potrà essere esercitata nei seguenti casi:
  - a) superamento della soglia massima per le penali relative al mancato rispetto dei termini stabiliti dal Contratto per la Progettazione e per la realizzazione dei Lavori accessori, secondo quanto disposto dall'Art.21;
  - b) gravi vizi o difformità dei Lavori accessori riscontrati nella fase di esecuzione;
  - c) gravi violazioni del Progetto di gestione, che comportino l'applicazione di penali per l'indisponibilità dei Lavori accessori ovvero per la mancata erogazione, in tutto od in parte, del Servizio, secondo quanto previsto dall'Art.23;
  - d) mancata attivazione anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui ai precedenti Artt.27 e 28;
  - e) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
  - f) gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e fiscali;
  - g) inadempienza di quanto all'Art.9.3 lettera g).

In tali ipotesi il Concedente contesta per iscritto le inadempienze al Concessionario, assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per le controdeduzioni. Decorso tale termine, il Concedente adotta i provvedimenti di sua competenza.
3. Il Concedente si riserva altresì diritto di risolvere il Contratto, ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile, in caso di violazione delle previsioni di cui alla Legge n. 136/2010 nonché in caso di sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa previsti dagli articoli 83 e seguenti del D.Lgs. n. 159/2011.
4. Qualora il Concessionario non adempia nel termine concessogli dal Concedente nella diffida ad adempiere, si procederà ai sensi dei successivi commi.
5. In caso di risoluzione del Contratto, al fine di quantificare le somme dovute dal Concessionario al Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, le Parti prenderanno in considerazione i parametri seguenti:
  - a) qualora i Lavori accessori non abbiano raggiunto la fase di Collaudo o non abbiano superato il Collaudo:
    - (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e *subendi* dal Concedente in ragione dell'inadempimento e della conseguente risoluzione;



- (ii) tutti i costi necessari affinché i Lavori accessori siano realizzati/ripristinati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata;
  - (iii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo concessionario;
  - (iv) i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, al netto dei contributi in conto investimenti eventualmente già corrisposti dal Concedente;
  - (v) le penali maturate a carico del Concessionario.
- b) qualora i Lavori accessori abbiano superato la fase di Collaudo:
- (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subìti e *subendi* dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;
  - (ii) tutti i costi necessari affinché i Lavori accessori siano realizzati/ripristinati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata;
  - (iii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo concessionario;
  - (iv) i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, al netto del contributo in conto investimenti eventualmente già corrispostogli dal Concedente e al netto dell'ammortamento;
  - (v) le penali maturate a carico del Concessionario.
6. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale, entro \_\_\_\_\_ giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati s'intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a \_\_\_\_\_ giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
7. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.
8. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora i Lavori accessori abbiano superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.



### **32 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE**

1. Il Concedente ha l'obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi:
  - a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
  - b) un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
  - c) una sentenza di condanna del Concessionario passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice;
  - d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136 e dell'Art.13.
2. Nei casi di cui al comma 1, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente:
  - a) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e *subendi* dal Concedente in ragione dell'inadempimento e della conseguente risoluzione;
  - b) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo concessionario;
  - c) le penali maturate a carico del Concessionario.



### **33 SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO**

1. Qualora si verifichino le condizioni per la risoluzione del Contratto per inadempimento del Concessionario, i Finanziatori, ai sensi dell'articolo 176, comma 8, del Codice possono impedire la risoluzione designando una società che subentri nel Contratto in luogo del Concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi.
2. Qualora, entro i 60 (sessanta) giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente ai sensi dell'art. 176, comma 8, del Codice, i Finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il Concedente s'impegna a sospendere la risoluzione del Contratto per i 90 giorni successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere (ovvero nei casi in cui tale diffida non sia prevista, dal ricevimento della comunicazione del Concedente, effettuata secondo le modalità di cui all'art. 176, comma 8, del Codice, di volersi avvalere della facoltà di promuovere la risoluzione). Ove tale termine decorra senza che i Finanziatori abbiano designato il soggetto subentrante, il Contratto si intenderà risolto di diritto.
3. Il Concedente provvederà a formalizzare il rapporto convenzionale con la società designata dai Finanziatori a condizione che:
  - a) la società abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di Gara, avendo comunque riguardo allo stato di avanzamento del Contratto alla data del subentro;
  - b) la società s'impegni ad assicurare la ripresa dell'esecuzione del Contratto e l'esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro i [90] giorni successivi alla formalizzazione del rapporto convenzionale con la società designata, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dal Concedente. Le Parti s'impegnano, sussistendo le condizioni di cui al precedente comma 2, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di loro competenza finalizzato a perfezionare il subentro.
4. Qualora i Finanziatori non individuino la società subentrante ai sensi del comma 2 ovvero qualora la società subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al comma 3, il Concedente procede alla risoluzione del Contratto, con l'obbligo a carico del Concessionario di consegnare l'Impianto al Concedente libero da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà. A tal fine sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere entro i 30 (trenta) giorni successivi e si applicheranno le previsioni di cui al precedente Art.31 comma 5.



### **34 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE**

1. Il Concessionario, qualora il Concedente sia inadempiente agli obblighi assunti ai sensi del Contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato e comunque non inferiore a \_\_\_\_\_ giorni, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contratto. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata via PEC (come indicato nel Cap.38 – Comunicazioni).
2. Qualora i Lavori accessori abbiano superato il Collaudo, ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario garantire la continuità del Servizio, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione con le medesime modalità e alle medesime condizioni previste nel Contratto.
3. Qualora intervenga la risoluzione del Contratto ai sensi del presente Art.34, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario:
  - a) il valore dei Lavori accessori realizzati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui i Lavori accessori non abbiano ancora superato la fase di Collaudo, i costi indicati nella contabilità dei lavori ed effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata;
  - b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione del Contratto, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.
  - c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% (dieci per cento) del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui i Lavori accessori abbiano superato la fase di Collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal PEF allegato al Contratto per gli anni residui di durata del Contratto.

La somma degli importi di cui alle lettere a), b) e c) s'intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.
4. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma 3, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro \_\_\_\_\_ giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a \_\_\_\_\_ giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
5. Le somme corrisposte dal Concedente al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei



***Schema di Concessione Finanza di Progetto per l'affidamento in concessione degli interventi di efficientamento, riqualificazione tecnologica e gestione degli impianti di illuminazione pubblica.***

Finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi del Codice. Tali somme sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.



### **35 REVOCA DEL CONTRATTO**

1. Il Contratto può essere revocato dal Concedente per motivi di pubblico interesse, con provvedimento comunicato al Concessionario via PEC (come indicato nel Cap.38 – Comunicazioni).
2. In caso di revoca del Contratto ai sensi del presente Art.35, si applicano i commi 3,4 e 5 del precedente Art.34.
3. L'efficacia della revoca del Contratto è sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario delle somme previste nel presente articolo, ai sensi dell'articolo 176, comma 4, del Codice.



## **36 RECESSO**

1. Qualora l'accordo sul riequilibrio del PEF non sia raggiunto entro \_\_\_\_\_ giorni dalla comunicazione di cui al precedente Art.25 comma 3, la Parte interessata può recedere dal Contratto.
2. In caso di recesso dal Contratto ai sensi del presente Art.36, le Parti provvedono a redigere apposito verbale, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori/Direttore dell'Esecuzione, entro \_\_\_\_\_ giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare gli importi dell'indennizzo sulla base delle seguenti voci:
  - a) il valore dei Lavori accessori realizzati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui i Lavori accessori non abbiano ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, risultanti dalla contabilità dei lavori;
  - b) i costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza del recesso, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

La somma degli importi di cui alle lettere a) e b) si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.
3. Le somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte al Concessionario entro i \_\_\_\_\_ giorni successivi alla compilazione del verbale di cui al precedente comma 2. L'efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme.
4. Nelle more dell'individuazione di un concessionario subentrante, qualora i Lavori accessori abbiano superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire la continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione con le medesime modalità e alle medesime condizioni previste nel Contratto.
5. Fermo restando quanto previsto nel precedente comma 4, il Concessionario potrà chiedere di continuare a gestire il Servizio con le medesime modalità e alle medesime condizioni previste nel Contratto fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui al precedente comma 2.



### **37 SCADENZA DEL CONTRATTO**

1. Alla scadenza del Contratto, l'Impianto, le relative pertinenze e attrezzature, i materiali e quant'altro attinente alla gestione del Servizio tornano nella piena disponibilità del Concedente. Il Concessionario consegnerà altresì al Concedente il sistema informatico mediante il quale avrà gestito l'Impianto.
2. Il Concedente s'impegna ad avviare almeno \_\_\_\_\_ mesi prima della scadenza del Contratto, la procedura di gara per l'individuazione del nuovo Concessionario.
3. Nelle more dell'individuazione di un concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione con le medesime modalità e alle medesime condizioni previste nel Contratto.
4. Il Concessionario ha l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo concessionario nella gestione del Servizio.



## **38 COMUNICAZIONI**

1. Le Parti sono tenute a effettuare tutte le comunicazioni e le trasmissioni di informazioni e di dati previste nel Contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto tra le Parti ove consentito dalla legge.
2. Le comunicazioni e le trasmissioni di informazioni e di dati tra le Parti s'intendono efficacemente effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
  - a) per il Concedente: *[indicare l'indirizzo PEC]*;
  - b) per il Concessionario: *[indicare l'indirizzo PEC]*.

Le Parti s'impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.

Il Concedente

Il Concessionario

---

---

L'ufficiale rogante

---



## Sommario

1	PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI .....	6
2	DEFINIZIONI.....	7
3	CONDIZIONI GENERALI .....	8
4	OGGETTO.....	9
5	DURATA DEL CONTRATTO .....	11
6	SOCIETÀ DI PROGETTO.....	12
7	MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETÀ DI PROGETTO 13	
8	RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEI SOCI.....	14
9	OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCESSIONARIO .....	15
9.1	- Gestione del Servizio .....	15
9.2	- Progettazione e realizzazione dei Lavori accessori.....	16
9.3	- Ulteriori obblighi a carico del Concessionario.....	18
10	SOSPENSIONE E PROROGA DEL CONTRATTO.....	20
11	OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCEDENTE .....	22
12	RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO.....	24
13	OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....	25
14	FORZA MAGGIORE .....	27
15	SOSPENSIONE E PROROGA DEL SERVIZIO.....	28
16	SOSPENSIONE E PROROGA DELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI ACCESSORI.....	30
17	ESECUZIONE DEI LAVORI .....	32
18	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE LAVORI E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE .....	33
19	COLLAUDO .....	34
20	MODIFICHE DEL CONTRATTO.....	35
21	PENALI PER RITARDI IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI COSTRUZIONE...	38
22	CANONE E TERMINI DI PAGAMENTO .....	39
22.1	- Canone .....	39
22.2	- Procedura di applicazione delle penali .....	41
23	PENALI PER DIFETTI DI ADEMPIMENTO NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO 42	
24	EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO .....	43



25	RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO .....	44
26	TAVOLO DI COORDINAMENTO .....	46
27	CAUZIONI.....	47
28	POLIZZE ASSICURATIVE.....	48
29	GARANZIE DEL CONCESSIONARIO PER I FINANZIATORI.....	49
30	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA .....	50
31	RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO.....	51
32	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE .....	53
33	SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO.....	54
34	RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE.....	55
35	REVOCA DEL CONTRATTO .....	57
36	RECESSO .....	58
37	SCADENZA DEL CONTRATTO.....	59
38	COMUNICAZIONI .....	60



## **Allegato 1**

Documento [1]:	Contratto
Allegato [1]:	Elenco dei documenti contrattuali
Allegato [2]:	Elenco delle definizioni
Allegato [3]:	Indicatori di <i>performance</i> - penali
Allegato [4]:	Matrice dei rischi



## **Allegato 2 – Elenco delle Definizioni**

**Allegati** indica i documenti facenti parte integrante e sostanziale del Contratto, che comprendono l'Elenco dei documenti contrattuali, il presente Elenco delle definizioni, gli Indicatori di *performance* -penali e la Matrice dei rischi oltre a tutti gli altri documenti elencati nel citato Elenco dei documenti contrattuali.

**Alterazione dell'equilibrio economico finanziario** indica la variazione dei presupposti e/o delle condizioni di equilibrio della Concessione che dia luogo disgiuntamente a:

- (i) con riferimento al parametro TIR progetto: variazione di almeno \_\_\_ *bps* (\_\_\_\_\_ punti base) rispetto al valore rilevato nel "Caso Base" corrente alla data dell'evento o circostanza;
- (ii) con riferimento al parametro *DSCR* Medio: variazione di almeno \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) rispetto al valore rilevato nel Piano Economico e Finanziario corrente alla data dell'evento o circostanza.

**Autorizzazioni** indica cumulativamente le autorizzazioni, i pareri, i permessi, le licenze, i nulla osta e ogni altro provvedimento amministrativo necessario all'erogazione del Servizio e alla realizzazione dei Lavori accessori, qualunque sia l'autorità, l'ente o l'organismo emanante, anche sulla base di eventuali modificazioni e/o integrazioni della normativa applicabile.

**Caso base** indica le proiezioni finanziarie risultanti dal modello economico e finanziario di offerta.

**Canone** indica il canone da riconoscere annualmente al Concessionario per la gestione del Servizio.

**Codice** indica il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, "*Codice dei contratti pubblici*", come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*".

**Codice identificativo di gara o CIG** indica il codice alfanumerico di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

**Codice unico di progetto o CUP** indica il codice alfanumerico di cui all'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.

**Collaudo** indica il collaudo dei Lavori accessori, che verrà effettuato dal collaudatore al completamento dei Lavori accessori e se necessario anche in corso d'opera, come previsto dal Programma operativo e dai Progetti definitivi/esecutivi.

**Collaudo della Concessione** indica il collaudo rivolto ad accertare le condizioni di funzionalità dell'Impianto, quali previste nel Progetto di gestione e tenendo conto del normale deterioramento derivante dall'uso, che deve essere effettuato nel corso dell'ultimo anno di durata della Concessione.



**Concedente** indica il Comune di \_\_\_\_\_.

**Concessionario** indica l'aggiudicatario della Concessione [denominazione precisa] con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_, C.F./P.I. \_\_\_\_\_.

**Concessione** indica il rapporto tra il Concedente e il Concessionario come regolato dal Contratto.

**Contratto** indica il contratto che regola il rapporto di Concessione, inclusivo di tutti gli allegati indicati nel documento "Elenco dei documenti contrattuali".

**Contratto di finanziamento** indica il contratto di finanziamento sottoscritto in data \_\_\_\_\_ ovvero che sarà sottoscritto tra il Concessionario e i Finanziatori al fine di finanziare il capitale di debito previsto dal Piano economico e finanziario.

**Direttore dei lavori** indica il soggetto incaricato dal Concedente delle attività di Direzione dei lavori, per l'esecuzione dei Lavori accessori a regola d'arte e in conformità ai Progetti definitivi/esecutivi e al Contratto.

**Direzione dei lavori** indica l'ufficio nominato dal Concedente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31, comma 13 del Codice, e preposto alla direzione e al controllo tecnico-contabile e amministrativo dell'esecuzione dei Lavori accessori, nel rispetto delle condizioni contrattuali previste nel Contratto.

**Documentazione progettuale** indica il Progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché i Progetti definitivi/esecutivi.

**DSCR** indica il parametro *Debt Service Cover Ratio*, pari al rapporto tra i flussi di cassa generati dal progetto al netto delle imposte e il servizio del debito per quota capitale e quota interessi, in ciascun anno della fase operativa in cui è previsto il rimborso del debito, come risultante dal Piano economico e finanziario.

**DSCR medio o ADSCR - Average debt service cover ratio** indica il valore medio del parametro *DSCR* rilevato durante il periodo di rimborso del debito erogato.

**DSCR minimo** indica il minore dei valori del parametro *DSCR* rilevato durante il periodo di rimborso del debito erogato.

**Elenco dei documenti contrattuali** indica i documenti allegati al Contratto per costituirne parte integrante e sostanziale.

**Equilibrio economico e finanziario** indica la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. Per convenienza economica s'intende la capacità del progetto di creare valore nell'arco della durata della Concessione e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito; per sostenibilità finanziaria s'intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento; l'equilibrio economico e finanziario è determinato sulla base dei presupposti del Piano economico e finanziario e del Caso base.

**Fase di gestione** indica il periodo di tempo ovvero le attività del Concessionario compresi tra la presa in consegna dell'impianto e la scadenza o la perdita di efficacia della Concessione.



**Fase di progettazione** indica il periodo di tempo ovvero le attività del Concedente e del Concessionario relative all'elaborazione e all'approvazione dei Progetti definitivi/esecutivi per la realizzazione dei Lavori accessori, compresi tra la data di avvio della Concessione e la data di approvazione da parte del Concedente dei Progetti definitivi/esecutivi.

**Fase di realizzazione dei Lavori accessori** indica il periodo di tempo ovvero le attività del Concessionario compresi tra la data di approvazione dei Progetti definitivi/esecutivi e i relativi Collaudi.

**Finanziatori** indica gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e gli altri finanziatori che hanno sottoscritto ovvero sottoscriveranno il Contratto di Finanziamento e/o gli altri finanziatori terzi del Concessionario, inclusi i titolari di titoli emessi ai sensi dell'art. 185 del Codice, ai fini della realizzazione del progetto, nonché i loro successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo.

**Fornitura di beni** indica l'approvvigionamento, adeguato in termini qualitativi e quantitativi, di componenti, prodotti e materiali occorrenti alla gestione del Servizio per adempiere alle condizioni contrattuali.

**Forza maggiore** indica ogni atto o fatto impreveduto e imprevedibile che la parte che la invoca non avrebbe potuto prevedere né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tale da rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, l'adempimento delle obbligazioni ai sensi del Contratto.

A titolo meramente esemplificativo e a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, sono cause di forza maggiore e/o di caso fortuito eventi quali:

- a) scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario ovvero l'affidatario di lavori o di servizi oggetto del Contratto;
- b) guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili;
- c) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
- d) fenomeni naturali avversi, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio;
- e) epidemie e contagi;
- f) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario o a terzi affidatari di lavori o di servizi oggetto del Contratto;
- g) impossibilità, per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o a servizi necessari all'esecuzione delle prestazioni oggetto di Concessione;
- h) ritrovamento di reperti archeologici;
- i) atti o fatti posti in essere da terzi.

**Impianto** indica l'impianto di illuminazione pubblica del Comune che forma oggetto della Concessione. Per Impianto s'intende il complesso formato dalle linee di



alimentazione, dai sostegni, dai centri luminosi e dalle apparecchiature di proprietà comunale. L'impianto ha inizio dal punto di consegna dell'energia elettrica. È da considerarsi ampliamento dell'impianto la realizzazione di ulteriori linee di alimentazione, sostegni e centri luminosi.

**Indicatori di equilibrio** indica i parametri, TIR Progetto e *DSCR* Medio espressi nel Caso Base e assunti come indicatori ai quali tornare in caso di riequilibrio del piano economico e finanziario.

**Lavori accessori** indica i lavori di realizzazione degli interventi sull'impianto che sono accessori alla gestione del Servizio.

**LLCR (Loan Life Cover Ratio)** indica il parametro *Loan Life Cover Ratio*, pari al rapporto tra (i) il valore attuale netto dei flussi di cassa del progetto prodotti tra l'istante di valutazione e l'ultimo anno per il quale è previsto il rimborso del debito e (ii) il debito residuo allo stesso istante di valutazione.

**LLCR Medio** indica il valore medio del parametro *LLCR* rilevato durante il periodo di rimborso del debito erogato.

**LLCR Minimo** indica il minore dei valori del parametro *LLCR* rilevato durante il periodo di rimborso del debito erogato.

**Matrice dei rischi** indica la rappresentazione sintetica dell'analisi e dell'allocazione dei rischi allegata al Contratto.

**Piano economico finanziario o PEF** indica l'elaborato elettronico, contenente l'esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio economico e finanziario della Concessione, asseverato da \_\_\_\_\_, allegato al Contratto sub \_\_\_\_\_, che comprende la relativa relazione illustrativa nonché i successivi aggiornamenti e/o revisioni.

**Progetti definitivi/esecutivi** indica i progetti elaborati dal Concessionario ai sensi dell'art. 23, commi 7 e 8 del Codice e ai sensi del Contratto, come eventualmente di volta in volta modificati e aggiornati.

**Progetto di fattibilità tecnica ed economica** indica lo studio di fattibilità contenente le specifiche del progetto presentato dal Promotore, valutato fattibile e posto a base di gara, Allegato 8 al Contratto, come successivamente migliorato dall'aggiudicatario della gara.

**Progetto di gestione** indica l'Allegato 6 al Contratto e rappresenta il documento che contiene, oltre alle specifiche tecniche del Servizio, le caratteristiche tecniche dei materiali proposti e il piano generale di manutenzione dell'impianto.

**Programma operativo** indica, relativamente alla Fase di realizzazione dei Lavori accessori, il programma cronologico di avanzamento della progettazione e dei Lavori accessori, comprensivo dei tempi previsti per l'ottenimento di tutte le Autorizzazioni necessarie alla realizzazione dei Lavori accessori e all'erogazione del Servizio, Allegato 9 al Contratto, come di volta in volta modificato e aggiornato e indica altresì, relativamente alla Fase di gestione, il programma cronologico delle attività di manutenzione dell'impianto descritte nel Progetto di gestione.

**Promotore** indica [\_\_\_\_\_], che ha presentato la Proposta.



**Proposta** indica la proposta presentata dal Promotore e valutata fattibile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 15 del Codice.

**Regolamento** indica il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

**Responsabile del procedimento** indica il responsabile unico del procedimento (RUP), nominato dal Concedente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31, comma 13 del Codice, al quale è demandata la titolarità del procedimento.

**Responsabile della gestione** indica il direttore dell'esecuzione, che può essere una figura diversa dal Responsabile del procedimento, preposto al controllo sulla regolare esecuzione del Contratto, che verifica che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai Documenti contrattuali.

**Responsabile della sicurezza** indica il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori e i diversi soggetti previsti dalle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

**Responsabile dell'esercizio e della manutenzione** indica il rappresentante del Concessionario, che sarà responsabile nei confronti del Concedente del rispetto degli standard qualitativi del Servizio.

**Servizio** indica tutte le attività di gestione dettagliatamente descritte nel Progetto di gestione.

**Società di progetto** indica [denominazione precisa], è partecipata dai soggetti [denominazione precisa], è costituita ai sensi dell'articolo 184 del Codice, e subentra all'aggiudicatario, acquisendo a titolo originario, la posizione di Concessionario.

**TIR azionista** indica il tasso interno di rendimento dei mezzi propri investiti (TIR *equity post tax* e *post finance*), pari di volta in volta al tasso che rende nullo il valore attuale netto dei flussi finanziari per gli azionisti (*free cash flow to equity*), considerando anche gli oneri fiscali indicati nel prospetto dei flussi di cassa del Caso base.

**TIR progetto** indica il tasso interno di rendimento del progetto, pari di volta in volta al tasso che rende nullo il valore attuale netto dei flussi finanziari del progetto, considerando anche gli oneri fiscali ed escludendo i flussi generati dall'indebitamento (TIR di progetto *post tax*), indicati nel prospetto dei flussi di cassa del Caso base.

**Valore attuale netto azionista o VAN azionista (VAN equity)** indica, in termini monetari, il valore creato o disperso dall'investimento degli azionisti nell'arco del periodo della Concessione. Il VAN azionista è calcolato sul flusso di cassa disponibile per i mezzi propri (*free cash flow to equity*).

**Valore attuale netto progetto o VAN di progetto** indica, in termini monetari, il valore creato o disperso dal progetto nell'arco del periodo della Concessione. Il VAN progetto è calcolato sul flusso di cassa operativo generato dal progetto (insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del progetto, al netto delle imposte).

**Variante/i** indica la/e Variante/i ai Progetti definitivi/esecutivi e/o in corso d'opera e altre eventuali diverse varianti o modifiche richieste dal Concedente e/o dal



*Schema di Concessione Finanza di Progetto per l'affidamento in concessione degli interventi di efficientamento, riqualificazione tecnologica e gestione degli impianti di illuminazione pubblica.*

Concessionario, ai sensi di quanto previsto dal Contratto.

**Verbale di presa consegna** indica il documento, anche formato in più giornate, per la presa in consegna di diverse porzioni dell'Impianto, che attesta la consegna dell'Impianto al Concessionario.



### **Allegato 3 - Indicatori di performance - penali**

#### **INADEMPIMENTI CONTRATTUALI RELATIVI AL SERVIZIO**

In caso di riscontrata carenza nella gestione del Servizio, verrà addebitata al Concessionario, qualora la predetta carenza sia a questi imputabile, una penale per ciascuna carenza riscontrata, secondo quanto di seguito specificato.

Resta inoltre impregiudicata ogni azione del Concedente verso il Concessionario per gli eventuali maggiori danni subiti.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da una formale contestazione scritta dell'inadempienza, inviata a mezzo PEC (come indicato nel Cap.38 – Comunicazioni), alla quale il Concessionario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, sempre a mezzo PEC, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione.

Il Concedente, una volta valutate le giustificazioni del Concessionario, stabilirà se applicare la penale. La penale applicata non sarà in alcun modo recuperabile.

L'incameramento di tutte le penali di cui al presente documento avverrà mediante escussione della cauzione di cui all'articolo 183, comma 13, seconda parte del D.Lgs. n. 50/2016.

L'escussione della cauzione di cui all'articolo 183, comma 13, seconda parte del D.Lgs. n. 50/2016, che potrà essere totale o parziale, obbliga sin d'ora il Concessionario alla sua reintegrazione dopo ogni escussione.

Qualora il Concessionario avrà accumulato penali per un importo pari o superiore al 10% (dieci per cento) del valore dei ricavi della gestione previsti per due annualità, al netto dell'IVA e al lordo dell'indicizzazione, il Concessionario sarà ritenuto definitivamente inadempiente e il Comune potrà pretendere la risoluzione del Contratto ai sensi dell'Art.31.



## **ELENCO DELLE PENALI**

### **Inadempienze generali del servizio**

Inadempimento	Valore penale
Mancato intervento o ritardi nell'arrivo sul posto a seguito di una richiesta pervenuta al Call Center o diretta al reperibile. Per la prima ora di ritardo.	€ 50
Per le ore di ritardo successive alla prima.	€ 50
Mancata reperibilità dell'operatore del Call Center o del reperibile, di durata superiore a 15 minuti (quindici minuti).	€ 5
Per ogni ulteriori 30 minuti, successivi ai 15 minuti iniziali.	€ 10
Mancata compilazione degli appositi registri e/o loro trascrizione nel Sistema Informatico e/o compilazione dei modelli in uso nel corso della Concessione.	€ 20
Mancato rispetto anche parziale di quanto indicato nel Piano di Manutenzione.	€ 50
Mancato rispetto della qualifica del personale o dell'organico previsto contrattualmente	€ 50
Mancato o ritardato (oltre tre giorni) inserimento nel Sistema Informativo di richieste d'intervento, di verifiche anche autonome del Concessionario, di chiusure d'interventi e di ogni altra informazione da inserire.	€ 50
Mancata applicazione di quanto prescritto nel PS e/o PSC e/o POS e/o PSS.	€ 200
Mancato rispetto dei tempi di esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria	€ 50
Mancata ottemperanza alle direttive imposte dal Concedente sull'osservanza della riservatezza dei dati	€ 50
Mancata o parziale compilazione dei registri richiesti dalla normativa vigente o dal Contratto	€ 50
Per ogni inadempienza alle prescrizioni di qualsiasi articolo del Progetto di gestione o di altri documenti contrattuali e per la quale non sia già stata imputata una specifica penale	€ 20



**Schema di Concessione Finanza di Progetto per l'affidamento in concessione degli interventi di efficientamento, riqualificazione tecnologica e gestione degli impianti di illuminazione pubblica.**

**Allegato 4**

N.ord.	Tipo di rischio	Probabilità del verificarsi del rischio (valori percentuali o valori qualitativi: ad es. nulla, minima, bassa, media, alta)	LAVORI INIZIALI Maggiori costi (variazioni percentuali/valori in euro) e/o ritardi associati al verificarsi del rischio (giorni/mesi, etc.)	GESTIONE Maggiori costi (variazioni percentuali/valori in euro) e/o ritardi associati al verificarsi del rischio (giorni/mesi, etc.)	Strumenti per la mitigazione del rischio	Rischio a carico del pubblico (SI/NO)	Rischio a carico del privato (SI/NO)	Articolo Contratto che identifica il rischio
1	rischio di progettazione	minima	-	-	Questo rischio è totalmente in capo al soggetto privato che al fine di mitigarlo ha la possibilità di scelta di Professionisti con vasta esperienza nel campo e dotati di idonea polizza assicurativa atta a coprire anche danni di importo elevato dovuti ad errori di progettazione. I soggetti privati, nel caso specifico, si avvalgono di un team di progettazione interno alla struttura aziendale di Selettra con specifica esperienza certificata nel settore degli impianti di illuminazione pubblica. Il team di progetto aziendale con esperienza pluriennale nella progettazione di interventi di ammodernamento tecnologico è composto da un tecnico esperto in calcoli di impianti elettrici, da un tecnico esperto in materia civile e urbanistica, da un professionista con la qualifica di EGE (Esperto in Gestione dell'Energia in conformità alla UNI CEI 11339:2009, da un Project Manager certificato in conformità alla Norma UNI 11648, da un Energy Manager ai sensi della Legge 10/91, da un progettista illuminotecnico che possiede i requisiti previsti nel capitolo 4.3.2.1 "qualificazione dei progettisti" del DECRETO 27 settembre 2017 CAM, un esperto in materia di pianificazione territoriale. L'organizzazione di progettazione Aziendale ha redatto oltre 30 progetti della stessa tipologia del progetto in questione, tutti realizzati in concessione di servizio e tutti con buon esito. Saranno attuate tutte le procedure di controllo delle attività di progettazione e le fasi di verifica previste nel sistema di qualità. L'attività sarà accompagnata da adeguate verifiche e riesami della progettazione.	NO	SI	Art. 9.2, 20 comma 6 e 14
2	rischio di esecuzione	minima	maggiori costi + 20% ritardi associati 3 mesi	-	Questo rischio è totalmente in capo al soggetto privato che al fine di mitigarlo individua azioni di controllo della qualità dei fornitori dei materiali, degli eventuali subappaltatori e delle maestranze impiegate oltre al controllo esercitato dal Responsabile di	NO	SI	Art. 9.2, 20 comma 6 e 14



**Schema di Concessione Finanza di Progetto per l'affidamento in concessione degli interventi di efficientamento, riqualificazione tecnologica e gestione degli impianti di illuminazione pubblica.**

					<p>Commessa. Il soggetto privato metterà in campo tutte le strategie e le procedure in uso in termini di controllo e qualità anticipando le azioni correttive per il sorgere di eventuali criticità, ciò grazie anche alla consolidata esperienza nelle specifiche lavorazioni richieste. Attraverso l'uso di idonei dispositivi e processi di controllo messi in atto assieme ad un programma di digitalizzazione Aziendale con l'uso della piattaforma on-line, saranno monitorate giornalmente le attività in corso di svolgimento delle varie squadre operative e gli scostamenti tra il previsto e il realizzato con una costante analisi di esecuzione. A supporto del processo di controllo di esecuzione sarà adottato il piano della qualità ai sensi della UNI ISO 10005:2007, di cui si rilascia in allegato la dichiarazione di verifica n°100005/03 di RINA SERVICES del 06/02/2017. Monitoraggio costante delle fasi lavorative - cauzione fidejussoria.</p>			
3	<p>rischio di aumento del costo dei fattori produttivi o di inadeguatezza o indisponibilità di quelli previsti nel progetto</p>	bassa	<p>maggiori costi + 10%</p>		<p>Questo rischio è totalmente in capo al soggetto privato che al fine di mitigarlo effettua una puntuale programmazione delle opere ed un'analisi dei costi attenta e monitorata costantemente. Per quanto riguarda la possibilità di aumento dei costi dei fattori produttivi per la fase dei lavori iniziali (investimento per riqualificazione, messa a norma e ammodernamento tecnologico degli impianti elettrici di illuminazione pubblica) la probabilità di aumento del costo è bassa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in primo luogo perché i lavori saranno ultimati in un lasso di tempo breve; ciò scongiurando eventuali cambiamenti di prezzi sul mercato sui fattori produttivi quali manodopera, materiali e uso di mezzi d'opera;</li> <li>- in secondo luogo perché la Società Selettra SpA è produttrice dei sistemi di illuminazione previsti assieme ai sistemi di telecontrollo e telegestione, pertanto assumendo il pieno governo dei costi, assicurando al contempo la fornitura delle principali materie prime oggetto nei lavori iniziali.</li> </ul> <p>Per i costi di gestione e manutenzione saranno tenuti sotto stretto controllo i dati rilevati al processo di manutenzione programmata, effettuando interventi di manutenzione conservativa atta a garantire il mantenimento in esercizio degli impianti alla perfetta regola d'arte, evitando così incisive attività di manutenzione straordinaria. In merito ai materiali da utilizzare nelle fasi di manutenzione è importante sottolineare il fatto che la Selettra SpA è</p>	NO	SI	<p>Art.9.1, Art.12</p>



***Schema di Concessione Finanza di Progetto per l'affidamento in concessione degli interventi di efficientamento, riqualificazione tecnologica e gestione degli impianti di illuminazione pubblica.***

					<p>produttrice del sistema di illuminazione e dei dispositivi di telecontrollo e telegestione, pertanto la stessa potrà assicurare sempre l'adeguatezza e la disponibilità nell'utilizzo dei prodotti principali, attenuando fortemente il fattore di rischio.</p> <p>Con riferimento al costo di approvvigionamento energetico, la Società possiede un elevato know-how; Selettra opera nel settore dell'efficienza energetica in qualità di ESCo (Energy Service Company) sin dal 2005, quindi in grado di approvvigionarsi al miglior costo sul mercato. Si procederà all'approvvigionamento immediato di tutto il materiale necessario alla realizzazione dell'opera.</p>			
4	rischio di errata valutazione dei costi e tempi di costruzione	minima	maggiori costi +5% ritardi associati a 1 mese	-	<p>Questo rischio è totalmente in capo al soggetto privato che al fine di mitigarlo effettua un'analisi dei costi attenta e verificata a più livelli dal controllo di gestione interno. Il progetto è stato sviluppato con un grado di dettaglio puntuale delle opere, dei costi di realizzazione e dei tempi di esecuzione. Alcune fasi di specifica analisi di progetti saranno sottoposte a verifica nella fase esecutiva, tali, non rappresentano elemento critico di dilatazione dei tempi di costruzione né tantomeno in relazione a costi che potrebbero incidere sulla redditività generale della commessa. Nel piano di progetto interno, nei tre principali centri di costo (merci, manodopera e attrezzature), sono state assunte tutte le dinamiche ipotizzabili per eventuali imprevisti in ciascuna tipologia di attività. Nel caso specifico il rischio, per parte, benché rilevante dei costi di approvvigionamento delle merci, è fortemente mitigato dal fatto che la Società partecipante è produttrice dei sistemi luce, dei software e degli hardware per la gestione. L'attività sarà</p>	NO	SI	Art.9.1, Art.12



***Schema di Concessione Finanza di Progetto per l'affidamento in concessione degli interventi di efficientamento, riqualificazione tecnologica e gestione degli impianti di illuminazione pubblica.***

					accompagnata da adeguate verifiche e riesami della progettazione.			
5	rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori	minima	maggiori costi +5% ritardi associati a 1 mese	-	Questo rischio è totalmente in capo al soggetto privato che al fine di mitigarlo pone particolare attenzione alla redazione delle clausole contrattuali. La Società partecipante ha al suo interno procedure di Qualità per la selezione delle ditte, sia per le installazioni che per le forniture di materiali. Tutta la rete di sub affidatari e subappaltatori deve soddisfare precisi standard di sicurezza e di qualità richiesti. Tuttavia, la società prevede, nei documenti contrattuali, che vi sia la possibilità di sostituzione immediata di fornitori o subappaltatori inadempienti quando le loro prestazioni non soddisfino i requisiti di sicurezza e di qualità del progetto e quando il lavoro non risulta conforme al programma assegnato. Considerata la rigida selezione delle imprese e le procedure di controllo, risulta molto residuale la probabilità di inadempimenti per forniture e eventuali lavorazioni affidate a terzi. L'attività sarà accompagnata da un monitoraggio continuo dei fornitori specifici di commessa	NO	SI	Art.9.1, Art.12



***Schema di Concessione Finanza di Progetto per l'affidamento in concessione degli interventi di efficientamento, riqualificazione tecnologica e gestione degli impianti di illuminazione pubblica.***

6	rischio di inaffidabilità e inadeguatezza della tecnologia utilizzata	nulla	-	-	<p>Questo rischio è totalmente in capo al soggetto privato che al fine di mitigarlo verifica attentamente le previsioni progettuali e richiede idonee garanzie ai fornitori della tecnologia. Il soggetto privato assieme alla conduzione dell'impianto si assume il rischio di una eventuale inadeguatezza delle tecnologie utilizzate nel corso della gestione del servizio; nel caso del proponente tale rischio risulta essere molto basso poiché i principali prodotti e tecnologie previste da utilizzare sono realizzate direttamente dalla Società Selettra SpA; i sistemi di cui si prevede l'installazione sono tutti certificati e corrispondenti ai CAM. Inoltre è importante dire che la Società Selettra SpA investe costantemente in attività di ricerca e sviluppo per aggiornare costantemente i propri sistemi, mantenendo però le stesse logiche di funzionamento e la stessa meccanica. Infatti con l'utilizzo di altri prodotti non proprietari, il rischio di obsolescenza tecnica è sempre possibile poiché si utilizzano tecnologie, pur se attuali, ma in veloce evoluzione tecnica; è facile riscontrare in taluni casi l'impossibilità di aggiornare o addirittura mantenere un sistema di illuminazione per via del non reperimento di pezzi di ricambio. Per le capacità industriali rappresentate dalle Società, si prevede nel corso dell'esercizio di gestione dell'impianto di attuare nuovi interventi di riconversione tecnologica attraverso l'installazione di nuovi dispositivi maggiormente efficienti che nel corso degli anni dovessero sopraggiungere sul mercato;</p>	NO	SI	-
---	---	-------	---	---	--	----	----	---



***Schema di Concessione Finanza di Progetto per l'affidamento in concessione degli interventi di efficientamento, riqualificazione tecnologica e gestione degli impianti di illuminazione pubblica.***

7	rischio di manutenzione straordinaria per obsolescenza	minimo	-	maggiori costi +10%	<p>Questo rischio è totalmente in capo al soggetto privato che al fine di mitigarlo rispetta attentamente il piano di manutenzione ordinaria previsto nel progetto gestionale per l'esercizio e la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica comunale. È compreso negli oneri contrattuali ed è ovviamente oggetto di attenta e ponderata valutazione da parte degli offerenti. Il programma di gestione previsto dalle Società nell'ambito delle manutenzioni, prevede attività di manutenzione su guasto e attività programmate. Le manutenzioni straordinarie per obsolescenza degli impianti rientrano nel canone del servizio offerto; le stesse sono calcolate nel piano dei costi di gestione del servizio attraverso algoritmi di guasti stimati sulla base della quantità di linee, quadri elettrici e del parco lampade gestito. Tali attività saranno limitate dalle previste manutenzioni programmate. Sempre al fine di ridurre il rischio di manutenzione straordinaria, è opportuno sottolineare che tra le attività programmate è previsto, tra il 14<sup>o</sup> e il 15<sup>o</sup> anno, il totale riammodernamento delle sorgenti luminose attraverso la sostituzione delle lampade del sistema Multi Led Street. Le garanzie della Società offerente, produttore delle apparecchiature, consentono di assicurare ampiamente i rischi per la manutenzione straordinaria. Sempre al fine di ridurre il rischio di manutenzione straordinaria, è opportuno sottolineare che tra le attività programmate si prevedono campagne di controllo della stabilità di sostegno, con operazioni non invasive attraverso un innovativo apparecchio elettronico ad ultrasuoni, in dotazione della Società, e con personale interno certificato UNI EN ISO 9712. I rischi per manutenzione straordinaria dovuta da eventi terzi, quali ad esempio incidenti stradali, danneggiamenti per atti vandalici, o importanti eventi naturali quali ad esempio frane, terremoti, forti trombe d'aria etc. restano a carico dell'Ente Comunale. Il presidio sul territorio e il monitoraggio da remoto garantiranno una forte riduzione di tale rischio.</p> <p>La Società offerente, inoltre, si impegna a garantire la disponibilità del materiale e la fornitura di componenti necessari alle attività di manutenzione dei sistemi luce installati per i 10 anni successivi alla scadenza del contratto, alle migliori condizioni economiche di mercato, con riferimento al MEPA.</p>	NO	SI	Art.22, Art.23
---	--	--------	---	------------------------	---	----	----	-------------------



***Schema di Concessione Finanza di Progetto per l'affidamento in concessione degli interventi di efficientamento, riqualificazione tecnologica e gestione degli impianti di illuminazione pubblica.***

8	rischio manutenzione straordinaria eventi terzi	minimo	-	non quantificabile	L'analisi di questo rischio non è valutabile poiché causata da eventi di natura straordinaria imprevista e imprevedibile.	SI	SI	-
9	rischio sinistro per danni causati a terzi	minimo	-	non quantificabile	L'analisi di questo rischio non è valutabile poiché causata da eventi di natura straordinaria imprevista e imprevedibile.	SI	SI	Art.9.1
10	rischio di dismissione degli impianti o parte degli stessi - contrazione della domanda di mercato	minimo	-	minori ricavi - 3%	La contrazione della domanda può avvenire solo in caso di sopravvenuta legislazione che risulta un evento imponderabile e pertanto non permette l'introduzione di strumenti di mitigazione dello stesso. Nel caso la contrazione della domanda sia esclusivamente una contrazione dei punti luce, lo strumento di mitigazione adottato è il ricalcolo trimestrale del canone. La contrazione di esercizio e di funzionamento dei punti luce, non rappresenta un rischio fondamentale, poiché ad un minor ricavo si lega un minor costo, nessun costo di manutenzione e nessun costo di energia; pur tuttavia va segnalato che ove vi sia una contrazione dei punti luce e quei punti luce siano stati oggetto di ammodernamento e riqualificazione nel progetto proposto, l'Ente dovrà comunque continuare a rimborsare, attraverso il canone, la quota investimento sino al termine contrattuale. Questo rischio è totalmente in capo al soggetto privato che effettuerà adeguate verifiche e riesami della progettazione ove dovesse verificarsi.	NO	SI	Art.22, Art.23



**Schema di Concessione Finanza di Progetto per l'affidamento in concessione degli interventi di efficientamento, riqualificazione tecnologica e gestione degli impianti di illuminazione pubblica.**

11	rischio di performance (rendimento energetico degli impianti)	minima	-	maggiori costi + 8%	<p>Questo rischio è totalmente in capo al soggetto privato che al fine di mitigarlo ha adottato tutti gli standard e i processi di qualità assieme ai controlli costanti, attraverso sistemi di monitoraggio elettronici dei consumi energetici, tali da contenere i rischi. Il tema dell'efficienza e del risparmio energetico è il punto di forza delle attività, poiché su di esso si basa il recupero dell'investimento. L'eventuale rischio di riduzione dell'efficienza energetica degli impianti e in particolare delle apparecchiature che si riflette con un aumento dei costi della energia non sussiste, ovvero la performance dell'efficienza energetica degli impianti sarà costantemente monitorata all'interno del piano di azione per la gestione dei costi energetici, piano già in uso per tutti gli altri comuni in gestione. Il piano prevede costantemente di monitorare assorbimenti e consumi di ogni singola fase e di ogni singola linea elettrica; eventuali scostamenti vengono immediatamente rilevati e sanati con azioni mirate a rilevare e risolvere l'insorgenza di queste problematiche. La struttura e l'organizzazione aziendale sono altamente specializzate per contenere l'insorgere di tale eventuale rischio.</p>	NO	SI	-
12	rischio di performance (tempi di risoluzione guasti)	minima	-	maggiori costi +2%	<p>Questo rischio è totalmente in capo al soggetto privato che al fine di mitigarlo provvederà ad attivare una squadra operativa sul territorio ciò al fine di rispettare i tempi di risoluzione e ripristino della funzionalità degli impianti così come previsto nel piano di gestione e manutenzione. Il tema relativo alle prestazioni e attività tecniche per la risoluzione di guasti è prettamente correlato all'efficienza e al risparmio energetico. Il risparmio energetico è il punto di forza delle attività, poiché su di esso si basa il recupero dell'investimento. <u>L'eventuale rischio di riduzione dell'efficienza energetica dovuta all'insorgenza di guasti tecnici sugli impianti e in particolare delle apparecchiature si riflette con un aumento dei costi della energia; tale rischio non sussiste, ovvero la performance dell'efficienza energetica degli impianti sarà costantemente monitorata all'interno del piano di azione per la gestione dei costi energetici</u>, piano già in uso per tutti gli altri comuni in gestione. Il piano prevede costantemente di monitorare assorbimenti e consumi di ogni singola fase e di ogni singola linea elettrica; eventuali scostamenti vengono immediatamente rilevati e</p>	NO	SI	Allegato 3



***Schema di Concessione Finanza di Progetto per l'affidamento in concessione degli interventi di efficientamento, riqualificazione tecnologica e gestione degli impianti di illuminazione pubblica.***

					sanati con azioni mirate a rilevare e risolvere l'insorgenza di queste problematiche. Le attività sono soggette al piano di controllo interno aziendale poiché le stesse sono suscettibili di penali previste da contratto.			
13	rischio amministrativo (mancati/ritardi pagamenti)	medio	-	maggiori costi +5%	Questo rischio è totalmente in capo al soggetto privato che al fine di mitigarlo provvederà a monitorare i tempi di pagamento dei canoni, attraverso azioni specifiche di controllo amministrativo anche con il supporto di strumenti informatici che generano la richiesta dei pagamenti scaduti.	NO	SI	Art.9.2 comma 2,3 - Art.11
14	rischio ambientale/o archeologico	minimo	-	-	Sono state effettuate in fase di progettazione le necessarie verifiche attestanti l'assenza del rischio. Ove in fase esecutiva si manifesti la possibile presenza di rischio saranno messe in campo adeguate verifiche e riesami della progettazione.	NO	SI	Art.14
15	rischio di indisponibilità totale o parziale della struttura da mettere a disposizione e/o dei servizi	minima	-	-	Sulla base delle regole Eurostat, è necessario prevedere l'applicazione automatica di penali a carico del privato. In generale bisogna prevedere un collegamento tra i canoni versati dalla Pubblica Amministrazione e la garanzia della disponibilità del servizio. Eventuali indisponibilità del servizio devono incidere automaticamente sul canone fino ad azzerarlo in caso di totale indisponibilità per il periodo di riferimento del canone. L'organizzazione aziendale è operante nel settore specifico da moltissimi anni, con una presenza consolidata sul territorio nazionale e detiene esperienze comprovate da numerosi	NO	SI	-



***Schema di Concessione Finanza di Progetto per l'affidamento in concessione degli interventi di efficientamento, riqualificazione tecnologica e gestione degli impianti di illuminazione pubblica.***

					<p>contratti pluriennali di gestione integrata di impianti di illuminazione pubblica; gli operatori e i tecnici operanti all'interno di tale struttura sono anch'essi altamente qualificati e di provata esperienza; inoltre, come richiamato più volte, sistemi e software sono di produzione e nella piena disponibilità della Società; è pertanto possibile asserire che il rischio di indisponibilità totale o parziale è remoto; tuttavia si riporta che a maggior tutela dell'Ente Comunale e della stessa Società offerente, oltre alle garanzie fideiussorie e alle penali previste e ulteriormente rafforzate, sarà attivata, in particolare, in merito ad eventuali deficienze del servizio reso, un'apposita polizza a garanzia, come previsto dal comma 13 dell'Art.183 del D.Lgs. 50/16.</p> <p>Inoltre al fine di monitorare la qualità e la quantità dei servizi erogati dalla Società, si metterà a disposizione dell'Ente Comunale l'accesso al software denominato Software Gestione Selettra, "SGS", sviluppato dalla stessa Società, espressamente realizzato per l'esercizio delle problematiche riguardanti l'illuminazione pubblica comunale. Esso nasce dall'esigenza della Società di dotarsi di uno strumento efficace per la gestione della pubblica illuminazione, indispensabile ai fini del conseguimento del miglior risultato possibile in termini di servizi offerti all'ente appaltante. "SGS" permette la creazione e l'aggiornamento di una banca dati, consente di accedere rapidamente a tutte le informazioni, siano esse legate allo stato generale, qualitativo, manutentivo, prestazionale, report (gestionali, energetici ed economici), reportistica (consumi energetici, approvvigionamento manutentivo ecc.) e sia al posizionamento geografico di ogni singolo elemento della pubblica illuminazione. Infatti, sono rinvenibili i dati relativi alle segnalazioni di guasti ed i corrispondenti tempi di intervento, l'elenco dei punti luce, delle potenze installate, l'elenco dei quadri, grafici contenenti consumo kWh pro-capite, bollette della pubblica illuminazione, ecc. Tutto ciò consente di verificare le procedure e la qualità del servizio reso dalle Società offerenti ed eventualmente applicare in modo corretto le eventuali penalità. L'accesso al Software Gestionale Selettra è consentito al/i referente/i comunale/i della pubblica illuminazione. Analoghe informazioni sono estraibili dalla Selettra App, specifica per la pubblica</p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--



***Schema di Concessione Finanza di Progetto per l'affidamento in concessione degli interventi di efficientamento, riqualificazione tecnologica e gestione degli impianti di illuminazione pubblica.***

					illuminazione e accessibile da tutti i cittadini.			
16	rischio normativo politico regolamentare	minimo	-	maggiori costi +10%	È prevista una procedura di modifica dei patti contrattuali. Il progetto proposto tiene conto delle disposizioni di legge statale e regionali applicabili al settore della pubblica illuminazione attuali. Per parte del Comune, il contratto contempla il recesso per sopravvenuti motivi d'interesse pubblico.	SI	NO	Art.25
17	rischio amministrativo (autorizzazione/concessioni/espropri)	minima	-	-	È necessario prevedere nel contratto che nel caso in cui si verifichi questo evento, il partner privato dovrà sopportare tutti i costi aggiuntivi necessari per il completamento dei lavori. La natura delle opere da realizzare è tale che il rischio di un ritardo, ad esempio nell'ottenimento di permessi, è molto basso, in quanto il soggetto principalmente interessato dal rilascio dei permessi è la stessa Amministrazione Comunale, Concedente e proprietaria degli impianti.	NO	SI	Art.9.2, Art.11
18	rischio finanziario (sostenibilità del progetto / costi approvvigionamento)	minima	-	maggiori costi +5%	Totalmente in capo al soggetto privato che in fase di gara fornisce le garanzie richieste dalla legislazione vigente. La Società offerente ha prodotto un piano economico-finanziario a dimostrazione della sostenibilità dell'operazione, con particolare riguardo al necessario finanziamento dell'opera ed alla capacità di rientro dell'investimento attraverso le economie gestionali generate dall'intervento. Il piano finanziario è asseverato da società specializzata così come previsto dal codice degli appalti. In merito alla gestione degli approvvigionamenti, la Società adotta	NO	SI	Art.9.2 e Art.180 Dlgs. 50/2016



**Schema di Concessione Finanza di Progetto per l'affidamento in concessione degli interventi di efficientamento, riqualificazione tecnologica e gestione degli impianti di illuminazione pubblica.**

					un piano di controllo e monitoraggio dei fornitori specifici di commessa.			
19	rischio di insolvenza dell'Ente in relazione al pagamento del prezzo dei servizi offerti	minima	-	maggiori costi +10%	Gli strumenti di controllo dei bilanci delle PA attualmente vigenti rendono questo rischio quasi nullo. Trattandosi di pubblico servizio il Privato è tenuto comunque ad erogare il servizio salvo rivalersi sulla PA nei termini di legge.	NO	SI	-
20	rischio economico (aumento costo energia)	minimo	-	maggiori costi +/- 7%	riferimento all'Autorità "ARERA"	SI	NO	Art.22.1
21	rischio economico (aumento costo)	minimo	-	maggiori costi +/- 7%	riferimento all'Autorità "ISTAT"	SI	NO	Art.22.1
22	rischio di valore residuale	nulla	-	-	Non è presente valore residuale. Al fine di non restituire, alla fine del rapporto contrattuale, un bene di valore inferiore alle attese, si è prevista la sostituzione a programma tra il 14 <sup>a</sup> e il 15 <sup>a</sup> anno di tutte le sorgenti luminose del sistema Multi Led Street installato. In tal modo la vita utile degli impianti riqualificati nel corso della gestione sarà di molto superiore alla durata del partenariato.	NO	NO	-



***Schema di Concessione Finanza di Progetto per l'affidamento in concessione degli interventi di efficientamento, riqualificazione tecnologica e gestione degli impianti di illuminazione pubblica.***

23	rischio di obsolescenza tecnica	nulla	-	-	Totalmente a carico del privato che deve effettuare tutti gli interventi che si rendono necessari, anche durante la fase di gestione, per garantire il servizio pattuito. Il rischio di obsolescenza tecnica è sempre possibile quando si utilizzano tecnologie pur attuali, ma in veloce evoluzione tecnica. Tuttavia, considerato che la Società investe in ricerca e sviluppo ed è produttrice di apparecchi di illuminazione, i sistemi adottati sono costantemente aggiornati tecnologicamente. La Società potrà nel corso dell'esercizio di gestione dell'impianto attuare nuovi interventi di riconversione tecnologica attraverso l'installazione di nuovi dispositivi maggiormente efficienti che nel corso degli anni dovessero sopraggiungere sul mercato.	NO	SI	-
24	rischio di interferenze con altri servizi	minima	maggiori costi +3%	-	Questo rischio riguarda l'interferenza o accavallamenti di linee e/o servizi che dovessero rinvenirsi nella fase di realizzazione dei lavori iniziali come previsti dal progetto tecnico. Questi, saranno a carico del privato che mitiga tali rischi con rilievi approfonditi in fase di progettazione esecutiva. il rischio rientra anche nei sinistri causati a terzi nella Polizza Assicurativa aziendale.	NO	SI	-